SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 148° — Numero 301

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 29 dicembre 2007** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª **Serie speciale:** *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dall'8 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2008. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 26 gennaio 2008 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 24 febbraio 2008.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2008 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 24 dicembre 2007, n. **247.**

Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La Tabella A allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, è sostituita dalle Tabelle A e B contenute nell'Allegato 1 alla presente legge.

2. All'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 6 è così modificato:

1) la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

«*a)* il diritto per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità per i lavoratori dipendenti e autonomi iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme di essa sostitutive ed esclusive si consegue, fermo restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore a trentacinque anni, al raggiungimento dei requisiti di età anagrafica indicati, per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2009, nella Tabella A allegata alla presente legge e, per il periodo successivo, fermo restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore a trentacinque anni, dei requisiti indicati nella Tabella B allegata alla presente legge. Il diritto al pensionamento si consegue, indipendentemente dall'età, in presenza di un requisito di anzianità contributiva non inferiore a quaranta anni»;

2) alla lettera *b)*, il numero 2 è sostituito dal seguente:

«2) con un'anzianità contributiva pari ad almeno trentacinque anni, al raggiungimento dei requisiti di età anagrafica indicati, per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2009, nella Tabella A allegata alla presente legge e, per il periodo successivo, fermo restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore a trentacinque anni, dei requisiti indicati nella Tabella B allegata alla presente legge»;

3) l'ultimo periodo della lettera *c)* è sostituito dal seguente: «Per il personale del comparto scuola resta fermo, ai fini dell'accesso al trattamento pensionistico, che la cessazione dal servizio ha effetto dalla data di inizio dell'anno scolastico e accademico, con decorrenza dalla stessa data del relativo trattamento economico nel caso di prevista maturazione dei requisiti entro il 31 dicembre dell'anno avendo come riferimento per l'anno 2009 i requisiti previsti per il primo semestre dell'anno»;

b) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«*7.* Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 dicembre dell'anno 2012, può essere stabilito il differimento della decorrenza dell'incremento dei requisiti di somma di età anagrafica e anzianità contributiva e di età anagrafica minima indicato dal 2013 nella Tabella B allegata alla presente legge, qualora, sulla base di specifica verifica da effettuarsi, entro il 30 settembre 2012, sugli effetti finanziari derivanti dalle modifiche dei requisiti di accesso al pensionamento anticipato, risultasse che gli stessi effetti finanziari conseguenti dall'applicazione della Tabella B siano tali da assicurare quelli programmati con riferimento ai requisiti di accesso al pensionamento indicati a regime dal 2013 nella medesima Tabella B»;

c) al comma 8, le parole: «1° marzo 2004» sono sostituite dalle seguenti: «20 luglio 2007»;

d) dopo il comma 18 è inserito il seguente:

«*18-bis.* Le disposizioni in materia di pensionamenti di anzianità vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi, nei limiti del numero di 5.000 lavoratori beneficiari, ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 15 luglio 2007, che maturano i requisiti per il pensionamento di anzianità entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223»;

e) il comma 19 è così modificato:

1) le parole: «10.000 domande di pensione» sono sostituite dalle seguenti: «15.000 domande di pensione»;

2) le parole: «di cui al comma 18» ove ricorrono sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 18 e 18-*bis*».

3. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, al fine di concedere ai lavoratori dipendenti che maturano i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2008 impegnati in particolari lavori o attività la possibilità di conseguire, su domanda, il diritto al pensionamento anticipato con requisiti inferiori a quelli previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) previsione di un requisito anagrafico minimo ridotto di tre anni e, in ogni caso, non inferiore a 57 anni di età, fermi restando il requisito minimo di anzianità contributiva di 35 anni e il regime di decorrenza del pensionamento secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 6, lettere *c)* e *d)*, della legge 23 agosto 2004, n. 243;

b) i lavoratori siano impegnati in mansioni particolarmente usuranti di cui all'articolo 2 del decreto 19 maggio 1999 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della sanità e per la funzione pubblica; ovvero siano lavoratori dipendenti notturni come definiti dal decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, che, fermi restando i criteri di cui

alla successiva lettera *c)*, possano far valere, nell'arco temporale ivi indicato, una permanenza minima nel periodo notturno; ovvero siano lavoratori addetti alla cosiddetta «linea catena» che, all'interno di un processo produttivo in serie, contraddistinto da un ritmo collegato a lavorazioni o a misurazione di tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenze di postazioni, svolgano attività caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dall'organizzazione del lavoro o dalla tecnologia, con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali e al controllo di qualità; ovvero siano conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizi pubblici di trasporto di persone;

c) i lavoratori che al momento del pensionamento di anzianità si trovano nelle condizioni di cui alla lettera *b)* devono avere svolto nelle attività di cui alla lettera medesima:

1) nel periodo transitorio, un periodo minimo di sette anni negli ultimi dieci anni di attività lavorativa;

2) a regime, un periodo pari almeno alla metà della vita lavorativa;

d) stabilire la documentazione e gli elementi di prova in data certa attestanti l'esistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi, anche con riferimento alla dimensione e all'assetto organizzativo dell'azienda, richiesti dal presente comma, e disciplinare il relativo procedimento accertativo, anche attraverso verifica ispettiva;

e) prevedere sanzioni amministrative in misura non inferiore a 500 euro e non superiore a 2.000 euro e altre misure di carattere sanzionatorio nel caso di omissione da parte del datore di lavoro degli adempimenti relativi agli obblighi di comunicazione ai competenti uffici dell'Amministrazione dell'articolazione dell'attività produttiva ovvero dell'organizzazione dell'orario di lavoro aventi le caratteristiche di cui alla lettera *b)*, relativamente, rispettivamente, alla cosiddetta «linea catena» e al lavoro notturno; prevedere, altresì, fermo restando quanto previsto dall'articolo 484 del codice penale e dalle altre ipotesi di reato previste dall'ordinamento, in caso di comunicazioni non veritiere, anche relativamente ai presupposti del conseguimento dei benefici, una sanzione pari fino al 200 per cento delle somme indebitamente corrisposte;

f) assicurare, nella specificazione dei criteri per la concessione dei benefici, la coerenza con il limite delle risorse finanziarie di un apposito Fondo costituito, la cui dotazione finanziaria è di 83 milioni di euro per il 2009, 200 milioni per il 2010, 312 milioni per il 2011, 350 milioni per il 2012, 383 milioni a decorrere dal 2013;

g) prevedere che, qualora nell'ambito della funzione di accertamento del diritto di cui alle lettere *c)* e *d)* emerga, dal monitoraggio delle domande presentate e accolte, il verificarsi di scostamenti rispetto alle risorse finanziarie di cui alla lettera *f)*, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ne dia notizia tempestivamente al Ministro dell'economia e delle finanze ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11-*ter*, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

4. Il Governo si impegna, previa verifica del rispetto del principio della compensazione finanziaria, a stabilire entro il 31 dicembre 2011, per i soggetti che accedono al pensionamento anticipato con 40 anni di contribuzione e al pensionamento di vecchiaia con età pari o superiore a 65 anni per gli uomini e a 60 per le donne, la disciplina della decorrenza dei trattamenti pensionistici a regime.

5. In attesa della definizione del regime delle decorrenze di cui al comma 4, per i soggetti che accedono al pensionamento anticipato con 40 anni di contribuzione e al pen-

sionamento di vecchiaia con i requisiti previsti dagli specifici ordinamenti, i quali, sulla base di quanto sotto disciplinato, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2011, è stabilito quanto segue:

a) coloro ai quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, qualora risultino in possesso dei previsti requisiti per l'accesso al pensionamento anticipato con 40 anni di contribuzione, possono accedere al pensionamento sulla base del regime delle decorrenze stabilito dall'articolo 1, comma 29, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

b) coloro ai quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, qualora risultino in possesso dei previsti requisiti per l'accesso al pensionamento di vecchiaia entro il primo trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1° luglio dell'anno medesimo; qualora risultino in possesso dei previsti requisiti entro il secondo trimestre, possono accedere al pensionamento dal 1° ottobre dell'anno medesimo; qualora risultino in possesso dei previsti requisiti entro il terzo trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1° gennaio dell'anno successivo; qualora risultino in possesso dei previsti requisiti entro il quarto trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1° aprile dell'anno successivo;

c) coloro i quali conseguono il trattamento di pensione a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti, qualora risultino in possesso dei previsti requisiti entro il primo trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1° ottobre dell'anno medesimo; qualora risultino in possesso dei previsti requisiti entro il secondo trimestre, possono accedere al pensionamento dal 1° gennaio dell'anno successivo; qualora risultino in possesso dei previsti requisiti entro il terzo trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1° aprile dell'anno successivo; qualora risultino in possesso dei previsti requisiti entro il quarto trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1° luglio dell'anno successivo;

d) per il personale del comparto scuola si applicano le disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

6. Il Governo, allo scopo di assicurare l'estensione dell'obiettivo dell'elevazione dell'età media di accesso al pensionamento anche ai regimi pensionistici armonizzati secondo quanto previsto dall'articolo 2, commi 22 e 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonchè agli altri regimi e alle gestioni pensionistiche per cui siano previsti, alla data di entrata in vigore della presente legge, requisiti diversi da quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria, ivi compresi i lavoratori di cui all'articolo 78, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e il personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, di cui alla legge 27 dicembre 1941, n. 1570, nonchè dei rispettivi dirigenti, è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, tenendo conto delle obiettive peculiarità ed esigenze dei settori di attività e, in particolare, per le Forze armate e per quelle di polizia ad ordinamento civile e militare, della specificità dei relativi comparti, della condizione militare e della trasformazione ordinamentale in atto nelle Forze armate.

7. I criteri previsti dalla normativa vigente per il riordino e la riorganizzazione, in via regolamentare, degli enti pubblici sono integrati, limitatamente agli enti previdenziali pubblici, dalla possibilità di prevedere, a tal fine, modelli organizzativi volti a realizzare sinergie e conseguire risparmi di spesa anche attraverso gestioni unitarie, uniche o in comune di attività strumentali.

8. Ai fini di cui al comma 7, il Governo presenta, entro un mese dalla data di entrata

in vigore della presente legge, un piano industriale volto a razionalizzare il sistema degli enti previdenziali e assicurativi e a conseguire, nell'arco del decennio, risparmi finanziari per 3,5 miliardi di euro.

9. Fino all'emanazione dei regolamenti di cui al comma 7, i provvedimenti di carattere organizzatorio e di preposizione ad uffici di livello dirigenziale degli enti previdenziali pubblici resisi vacanti sono condizionati al parere positivo delle amministrazioni vigilanti e del Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, finalizzato alla verifica della coerenza dei provvedimenti con gli obiettivi di cui al comma 7.

10. Fatto salvo quanto previsto al comma 11, a decorrere dal 1° gennaio 2011 l'aliquota contributiva riguardante i lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima è elevata di 0,09 punti percentuali. Con effetto dalla medesima data sono incrementate in uguale misura le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani, commercianti e coltivatori diretti, mezzadri e coloni iscritti alle gestioni autonome dell'INPS, nonchè quelle relative agli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Le aliquote contributive per il computo delle prestazioni pensionistiche sono incrementate, a decorrere dalla medesima data, in misura corrispondente alle aliquote di finanziamento.

11. In funzione delle economie rivenienti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 7 e 8, da accertarsi con il procedimento di cui all'ultimo periodo del presente comma, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono corrispondentemente rideterminati gli incrementi delle aliquote contributive di cui al comma 10, a decorrere dall'anno 2011. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità per l'accertamento delle economie riscontrate in seguito all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 7 e 8, rispetto alle previsioni della spesa a normativa vigente degli enti previdenziali pubblici quali risultanti dai bilanci degli enti medesimi.

12. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è costituita una Commissione composta da dieci esperti, di cui due indicati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, due indicati dal Ministero dell'economia e delle finanze, sei indicati dalle organizzazioni dei lavoratori dipendenti e autonomi e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con il compito di proporre, entro il 31 dicembre 2008, modifiche dei criteri di calcolo dei coefficienti di trasformazione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nel rispetto degli andamenti e degli equilibri della spesa pensionistica di lungo periodo e nel rispetto delle procedure europee, che tengano conto:

a) delle dinamiche delle grandezze macroeconomiche, demografiche e migratorie che incidono sulla determinazione dei coefficienti medesimi;

b) dell'incidenza dei percorsi lavorativi, anche al fine di verificare l'adeguatezza degli attuali meccanismi di tutela delle pensioni più basse e di proporre meccanismi di solidarietà e garanzia per tutti i percorsi lavorativi, nonchè di proporre politiche attive che possano favorire il raggiungimento di un tasso di sostituzione al netto della fiscalità non inferiore al 60 per cento, con riferimento all'aliquota prevista per i lavoratori dipendenti;

c) del rapporto intercorrente tra l'età media attesa di vita e quella dei singoli settori di attività.

13. La Commissione di cui al comma 12 inoltre valuta nuove possibili forme di flessibilità in uscita collegate al sistema contributivo, nel rispetto delle compatibilità di medio-lungo periodo del sistema pensionistico. Dalla costituzione e dal funzionamento della Commissione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti della Commissione non sono corrisposti indennità, emolumenti o rimborsi spese.

14. In fase di prima rideterminazione dei coefficienti di trasformazione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in applicazione dei criteri di cui all'articolo 1, comma 11, della medesima legge, la Tabella A allegata alla citata legge n. 335 del 1995 è sostituita, con effetto dal 1° gennaio 2010, dalla Tabella A contenuta nell'Allegato 2 alla presente legge.

15. All'articolo 1, comma 11, della legge 8 agosto 1995, n. 335, le parole da: «il Ministro del lavoro» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, è rideterminato ogni tre anni il coefficiente di trasformazione previsto al comma 6».

16. Il Governo procede con cadenza decennale alla verifica della sostenibilità ed equità del sistema pensionistico con le parti sociali.

17. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, recanti norme finalizzate all'introduzione di un contributo di solidarietà a carico degli iscritti e dei pensionati delle gestioni previdenziali confluite nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti e del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, allo scopo di determinare in modo equo il concorso dei medesimi al riequilibrio del predetto Fondo.

18. Nell'esercizio della delega di cui al comma 17, il Governo si atterrà ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) previsione di un contributo limitato nell'ammontare e nella durata;

b) ammontare della misura del contributo in rapporto al periodo di iscrizione antecedente l'armonizzazione conseguente alla legge 8 agosto 1995, n. 335, e alla quota di pensione calcolata in base ai parametri più favorevoli rispetto al regime dell'assicurazione generale obbligatoria.

19. Per l'anno 2008, ai trattamenti pensionistici superiori a otto volte il trattamento minimo INPS, la rivalutazione automatica delle pensioni, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non è concessa. Per le pensioni di importo superiore a otto volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica, l'aumento di rivalutazione per l'anno 2008 è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.

20. Ai fini del conseguimento dei benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, sono valide le certificazioni rilasciate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) ai lavoratori che abbiano presentato domanda al predetto Istituto entro il 15 giugno 2005, per periodi di attività lavorativa svolta con esposizione all'amianto fino all'avvio dell'azione di bonifica e, comunque, non oltre il 2 ottobre 2003, nelle aziende interessate dagli atti di indirizzo già emanati in materia dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

21. Il diritto ai benefici previdenziali previsti dall'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, per i periodi di esposizione riconosciuti per effetto della disposizione di cui al comma 20, spetta ai lavoratori

non titolari di trattamento pensionistico avente decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge.

22. Le modalità di attuazione dei commi 20 e 21 sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

23. In attesa dell'introduzione di un meccanismo di rivalutazione automatica degli importi indicati nella «tabella indennizzo danno biologico», di cui all'articolo 13, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, una quota delle risorse di cui all'articolo 1, comma 780, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, accertate in sede di bilancio 2007 dall'INAIL, fino ad un massimo di 50 milioni di euro, è destinata all'aumento in via straordinaria delle indennità dovute dallo stesso INAIL a titolo di recupero del valore dell'indennità risarcitoria del danno biologico di cui al citato articolo 13 del decreto legislativo n. 38 del 2000, tenendo conto della variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai accertati dall'ISTAT, delle retribuzioni di riferimento per la liquidazione delle rendite, intervenuta per gli anni dal 2000 al 2007.

24. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati i criteri e le modalità di attuazione del comma 23.

25. Per i trattamenti di disoccupazione in pagamento dal 1° gennaio 2008 la durata dell'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali, di cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni, è elevata a otto mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a cinquanta anni e a dodici mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquanta anni. È riconosciuta la contribuzione figurativa per l'intero periodo di percezione del trattamento nel limite massimo delle durate legali previste dal presente comma. La percentuale di commisurazione alla retribuzione della predetta indennità è elevata al 60 per cento per i primi sei mesi ed è fissata al 50 per cento per i successivi due mesi e al 40 per cento per gli ulteriori mesi. Gli incrementi di misura e di durata di cui al presente comma non si applicano ai trattamenti di disoccupazione agricoli, ordinari e speciali, nè all'indennità ordinaria con requisiti ridotti di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160. L'indennità di disoccupazione non spetta nelle ipotesi di perdita e sospensione dello stato di disoccupazione disciplinate dalla normativa in materia di incontro tra domanda e offerta di lavoro.

26. Per i trattamenti di disoccupazione non agricola in pagamento dal 1° gennaio 2008 la percentuale di commisurazione alla retribuzione dell'indennità ordinaria con requisiti ridotti di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, è rideterminata al 35 per cento per i primi 120 giorni e al 40 per cento per i successivi giorni fino a un massimo di 180 giorni. Per i medesimi trattamenti, il diritto all'indennità spetta per un numero di giornate pari a quelle lavorate nell'anno stesso e comunque non superiore alla differenza tra il numero 360, diminuito delle giornate di trattamento di disoccupazione eventualmente goduto, e quello delle giornate di lavoro prestate.

27. Con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, a partire dal 2008, gli aumenti di cui all'ultimo periodo del secondo comma dell'articolo 1 della legge 13 agosto 1980, n. 427, e successive modificazioni e integrazioni, sono determinati nella misura del 100 per cento dell'aumento derivante dalla variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi

al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

28. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in conformità all'articolo 117 della Costituzione e agli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e alle relative norme di attuazione, e garantendo l'uniformità della tutela dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati, uno o più decreti legislativi finalizzati a riformare la materia degli ammortizzatori sociali per il riordino degli istituti a sostegno del reddito.

29. La delega di cui al comma 28 è esercitata nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) graduale armonizzazione dei trattamenti di disoccupazione e creazione di uno strumento unico indirizzato al sostegno del reddito e al reinserimento lavorativo dei soggetti disoccupati senza distinzione di qualifica, appartenenza settoriale, dimensione di impresa e tipologia di contratti di lavoro;

b) modulazione dei trattamenti collegata all'età anagrafica dei lavoratori e alle condizioni occupazionali più difficili presenti nelle regioni del Mezzogiorno, con particolare riguardo alla condizione femminile;

c) previsione, per i soggetti che beneficiano dei trattamenti di disoccupazione, della copertura figurativa ai fini previdenziali calcolata sulla base della retribuzione;

d) progressiva estensione e armonizzazione della cassa integrazione ordinaria e straordinaria con la previsione di modalità di regolazione diverse a seconda degli interventi da attuare e di applicazione anche in caso di interventi di prevenzione, protezione e risanamento ambientale che determinino la sospensione dell'attività lavorativa;

e) coinvolgimento e partecipazione attiva delle aziende nel processo di ricollocazione dei lavoratori;

f) valorizzazione del ruolo degli enti bilaterali, anche al fine dell'individuazione di eventuali prestazioni aggiuntive rispetto a quelle assicurate dal sistema generale;

g) connessione con politiche attive per il lavoro, in particolare favorendo la stabilizzazione dei rapporti di lavoro, l'occupazione, soprattutto giovanile e femminile, nonchè l'inserimento lavorativo di soggetti appartenenti alle fasce deboli del mercato, con particolare riferimento ai lavoratori giovani e a quelli in età più matura al fine di potenziare le politiche di invecchiamento attivo;

h) potenziare i servizi per l'impiego, in connessione con l'esercizio della delega di cui al comma 30, lettera *a)*, al fine di collegare e coordinare l'erogazione delle prestazioni di disoccupazione a percorsi di formazione e inserimento lavorativo, in coordinamento con gli enti previdenziali preposti all'erogazione dei relativi sussidi e benefici anche attraverso la previsione di forme di comunicazione informatica da parte degli enti previdenziali al Ministero del lavoro e della previdenza sociale dei dati relativi ai lavoratori percettori di trattamento di sostegno al reddito.

30. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in conformità all'articolo 117 della Costituzione e agli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e alle relative norme di attuazione, e garantendo l'uniformità della tutela dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori

immigrati, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di:

a) servizi per l'impiego;

b) incentivi all'occupazione;

c) apprendistato.

31. Nell'esercizio della delega di cui al comma 30, lettera *a)*, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) potenziamento dei sistemi informativi e di monitoraggio per una velocizzazione e semplificazione dei dati utili per la gestione complessiva del mercato del lavoro;

b) valorizzazione delle sinergie tra servizi pubblici e agenzie private, tenuto conto della centralità dei servizi pubblici, al fine di rafforzare le capacità d'incontro tra domanda e offerta di lavoro, prevedendo, a tal fine, la definizione dei criteri per l'accreditamento e l'autorizzazione dei soggetti che operano sul mercato del lavoro e la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni nei servizi pubblici per l'impiego;

c) programmazione e pianificazione delle misure relative alla promozione dell'invecchiamento attivo verso i lavoratori e le imprese, valorizzando il momento formativo;

d) promozione del patto di servizio come strumento di gestione adottato dai servizi per l'impiego per interventi di politica attiva del lavoro;

e) revisione e semplificazione delle procedure amministrative.

32. Nell'esercizio della delega di cui al comma 30, lettera *b)*, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) incrementare i livelli di occupazione stabile;

b) migliorare, in particolare, il tasso di occupazione stabile delle donne, dei giovani e delle persone ultracinquantenni, con riferimento, nell'ambito della Strategia di Lisbona, ai *benchmark* europei in materia di occupazione, formazione e istruzione, così come stabiliti nei documenti della Commissione europea e del Consiglio europeo;

c) ridefinire, ai fini di cui alle lettere *a)* e *b)*, la disciplina del contratto di inserimento nel rispetto dei divieti comunitari di discriminazione diretta e indiretta, in particolare dei divieti di discriminazione per ragione di sesso e di età, per espressa individuazione, nell'ambito dei soggetti di cui alla lettera *b)*, degli appartenenti a gruppi caratterizzati da maggiore rischio di esclusione sociale;

d) prevedere aumenti contributivi per i contratti di lavoro a tempo parziale con orario inferiore alle dodici ore settimanali al fine di promuovere, soprattutto nei settori dei servizi, la diffusione di contratti di lavoro con orario giornaliero più elevato;

e) prevedere, nell'ambito del complessivo riordino della materia, incentivi per la stipula di contratti a tempo parziale con orario giornaliero elevato e agevolazioni per le trasformazioni, anche temporanee e reversibili, di rapporti a tempo pieno in rapporti a tempo parziale avvenute su richiesta di lavoratrici o lavoratori e giustificate da comprovati compiti di cura;

f) prevedere specifiche misure volte all'inserimento lavorativo dei lavoratori socialmente utili.

33. In ordine alla delega di cui al comma 30, lettera *c)*, da esercitare previa intesa con le regioni e le parti sociali, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) rafforzamento del ruolo della contrattazione collettiva nel quadro del perfezionamento della disciplina legale della materia;

b) individuazione di *standard* nazionali di qualità della formazione in materia di profili professionali e percorsi formativi, certificazione delle competenze, validazione dei progetti formativi individuali e riconoscimento delle capacità formative delle imprese, anche al fine di agevolare la mobilità territoriale degli apprendisti mediante l'individua-

zione di requisiti minimi per l'erogazione della formazione formale;

c) con riferimento all'apprendistato professionalizzante, individuazione di meccanismi in grado di garantire la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e l'attuazione uniforme e immediata su tutto il territorio nazionale della relativa disciplina;

d) adozione di misure volte ad assicurare il corretto utilizzo dei contratti di apprendistato.

34. Per il finanziamento delle attività di formazione professionale di cui all'articolo 12 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, è autorizzata, per ciascuno degli anni 2008 e 2009, la spesa di 10 milioni di euro. A tale onere si provvede a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, che viene incrementato mediante corrispondente riduzione, per ciascuno degli anni 2008 e 2009, dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, comma 1161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per i periodi successivi si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

35. L'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è sostituito dal seguente:

«Art. 13. - *(Assegno mensile). – 1.* Agli invalidi civili di età compresa fra il diciottesimo e il sessantaquattresimo anno nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 74 per cento, che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste, è concesso, a carico dello Stato ed erogato dall'INPS, un assegno mensile di euro 242,84 per tredici mensilità, con le stesse condizioni e modalità previste per l'assegnazione della pensione di cui all'articolo 12.

2. Attraverso dichiarazione sostitutiva, resa annualmente all'INPS ai sensi dell'articolo 46 e seguenti del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il soggetto di cui al comma 1 autocertifica di non svolgere attività lavorativa. Qualora tale condizione venga meno, lo stesso è tenuto a darne tempestiva comunicazione all'INPS».

36. Il comma 249 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è abrogato.

37. La legge 12 marzo 1999, n. 68, è così modificata:

a) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Art. 12. - *(Convenzioni di inserimento lavorativo temporaneo con finalità formative). – 1.* Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 9, 11 e 12-*bis*, gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro privati soggetti agli obblighi di cui all'articolo 3, le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, le imprese sociali di cui al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, i disabili liberi professionisti, anche se operanti con ditta individuale, nonchè con i datori di lavoro privati non soggetti all'obbligo di assunzione previsto dalla presente legge, di seguito denominati soggetti ospitanti, apposite convenzioni finalizzate all'inserimento temporaneo dei disabili appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1 presso i soggetti ospitanti, ai quali i datori di lavoro si impegnano ad affidare commesse di lavoro. Tali convenzioni, non ripetibili per lo stesso soggetto, salvo diversa valutazione del comitato tecnico di cui al comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato dall'articolo 6 della presente legge, non possono riguardare più di un lavoratore disabile, se il datore di lavoro occupa meno di 50 dipendenti, ovvero più

del 30 per cento dei lavoratori disabili da assumere ai sensi dell'articolo 3, se il datore di lavoro occupa più di 50 dipendenti.

2. La convenzione è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti:

a) contestuale assunzione a tempo indeterminato del disabile da parte del datore di lavoro;

b) computabilità ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 3 attraverso l'assunzione di cui alla lettera *a)*;

c) impiego del disabile presso i soggetti ospitanti di cui al comma 1 con oneri retributivi, previdenziali e assistenziali a carico di questi ultimi, per tutta la durata della convenzione, che non può eccedere i dodici mesi, prorogabili di ulteriori dodici mesi da parte degli uffici competenti;

d) indicazione nella convenzione dei seguenti elementi:

1) l'ammontare delle commesse che il datore di lavoro si impegna ad affidare ai soggetti ospitanti; tale ammontare non deve essere inferiore a quello che consente ai soggetti ospitanti di applicare la parte normativa e retributiva dei contratti collettivi nazionali di lavoro, ivi compresi gli oneri previdenziali e assistenziali, e di svolgere le funzioni finalizzate all'inserimento lavorativo dei disabili;

2) i nominativi dei soggetti da inserire ai sensi del comma 1;

3) la descrizione del piano personalizzato di inserimento lavorativo.

3. Alle convenzioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 11, comma 7.

4. Gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro privati soggetti agli obblighi di cui all'articolo 3 e con le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, apposite convenzioni finalizzate all'inserimento lavorativo temporaneo dei detenuti disabili»;

b) dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:

«Art. 12-*bis*. - *(Convenzioni di inserimento lavorativo)*. – *1.* Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 9, 11 e 12 gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro privati tenuti all'obbligo di assunzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *a)*, di seguito denominati soggetti conferenti, e i soggetti di cui al comma 4 del presente articolo, di seguito denominati soggetti destinatari, apposite convenzioni finalizzate all'assunzione da parte dei soggetti destinatari medesimi di persone disabili che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, ai quali i soggetti conferenti si impegnano ad affidare commesse di lavoro. Sono fatte salve le convenzioni in essere ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

2. La stipula della convenzione è ammessa esclusivamente a copertura dell'aliquota d'obbligo e, in ogni caso, nei limiti del 10 per cento della quota di riserva di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *a)*, con arrotondamento all'unità più vicina.

3. Requisiti per la stipula della convenzione sono:

a) individuazione delle persone disabili da inserire con tale tipologia di convenzione, previo loro consenso, effettuata dagli uffici competenti, sentito l'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato dall'articolo 6 della presente legge, e definizione di un piano personalizzato di inserimento lavorativo;

b) durata non inferiore a tre anni;

c) determinazione del valore della commessa di lavoro non inferiore alla copertura, per ciascuna annualità e per ogni unità di personale assunta, dei costi derivanti dall'applicazione della parte normativa e retributiva dei contratti collettivi nazionali di lavoro, nonchè dei costi previsti nel piano persona-

lizzato di inserimento lavorativo. È consentito il conferimento di più commesse di lavoro;

d) conferimento della commessa di lavoro e contestuale assunzione delle persone disabili da parte del soggetto destinatario.

4. Possono stipulare le convenzioni di cui al comma 1 le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *a)* e *b)*, della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e loro consorzi; le imprese sociali di cui all'articolo 2, comma 2, lettere *a)* e *b)*, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155; i datori di lavoro privati non soggetti all'obbligo di assunzione di cui all'articolo 3, comma 1. Tali soggetti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) non avere in corso procedure concorsuali;

b) essere in regola con gli adempimenti di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni;

c) essere dotati di locali idonei;

d) non avere proceduto nei dodici mesi precedenti l'avviamento lavorativo del disabile a risoluzioni del rapporto di lavoro, escluse quelle per giusta causa e giustificato motivo soggettivo;

e) avere nell'organico almeno un lavoratore dipendente che possa svolgere le funzioni di *tutor.*

5. Alla scadenza della convenzione, salvo il ricorso ad altri istituti previsti dalla presente legge, il datore di lavoro committente, previa valutazione degli uffici competenti, può:

a) rinnovare la convenzione una sola volta per un periodo non inferiore a due anni;

b) assumere il lavoratore disabile dedotto in convenzione con contratto a tempo indeterminato mediante chiamata nominativa, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera *c)*; in tal caso il datore di lavoro potrà accedere al Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili, di cui all'articolo 13, comma 4, nei limiti delle disponibilità ivi previste, con diritto di prelazione nell'assegnazione delle risorse.

6. La verifica degli adempimenti degli obblighi assunti in convenzione viene effettuata dai servizi incaricati delle attività di sorveglianza e controllo e irrogazione di sanzioni amministrative in caso di inadempimento.

7. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza unificata, saranno definiti modalità e criteri di attuazione di quanto previsto nel presente articolo»;

c) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

«Art. 13. - *(Incentivi alle assunzioni). – 1.* Nel rispetto delle disposizioni del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002, e successive modifiche e integrazioni, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee n. L 337 del 13 dicembre 2002, le regioni e le province autonome possono concedere un contributo all'assunzione, a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 4 e nei limiti delle disponibilità ivi indicate:

a) nella misura non superiore al 60 per cento del costo salariale, per ogni lavoratore disabile che, assunto attraverso le convenzioni di cui all'articolo 11 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79 per cento o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, ovvero con *handicap* intellettivo e psichico, in-

dipendentemente dalle percentuali di invalidità;

b) nella misura non superiore al 25 per cento del costo salariale, per ogni lavoratore disabile che, assunto attraverso le convenzioni di cui all'articolo 11 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, abbia una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67 per cento e il 79 per cento o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle citate nella lettera *a)*;

c) in ogni caso l'ammontare lordo del contributo all'assunzione deve essere calcolato sul totale del costo salariale annuo da corrispondere al lavoratore;

d) per il rimborso forfetario parziale delle spese necessarie alla trasformazione del posto di lavoro per renderlo adeguato alle possibilità operative dei disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50 per cento o per l'apprestamento di tecnologie di telelavoro ovvero per la rimozione delle barriere architettoniche che limitano in qualsiasi modo l'integrazione lavorativa del disabile.

2. Possono essere ammesse ai contributi di cui al comma 1 le assunzioni a tempo indeterminato. Le assunzioni devono essere realizzate nell'anno antecedente all'emanazione del provvedimento di riparto di cui al comma 4. La concessione del contributo è subordinata alla verifica, da parte degli uffici competenti, della permanenza del rapporto di lavoro o, qualora previsto, dell'esperimento del periodo di prova con esito positivo.

3. Gli incentivi di cui al comma 1 sono estesi anche ai datori di lavoro privati che, pur non essendo soggetti agli obblighi della presente legge, hanno proceduto all'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori disabili con le modalità di cui al comma 2.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, per il cui finanziamento è autorizzata la spesa di lire 40 miliardi per l'anno 1999 e seguenti, euro 37 milioni per l'anno 2007 ed euro 42 milioni a decorrere dall'anno 2008, annualmente ripartito fra le regioni e le province autonome proporzionalmente alle richieste presentate e ritenute ammissibili secondo le modalità e i criteri definiti nel decreto di cui al comma 5.

5. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, sono definiti i criteri e le modalità per la ripartizione delle disponibilità del Fondo di cui al comma 4.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 29-*quater* del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, e successive modifiche e integrazioni. Le somme non impegnate nell'esercizio di competenza possono esserlo in quelli successivi.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

8. Le regioni e le province autonome disciplinano, nel rispetto delle disposizioni introdotte con il decreto di cui al comma 5, i procedimenti per la concessione dei contributi di cui al comma 1.

9. Le regioni e le province autonome, tenuto conto di quanto previsto all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002, comunicano annualmente, con relazione, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale un resoconto delle assunzioni finanziate con le risorse del Fondo di cui al comma 4 e sulla durata della permanenza nel posto di lavoro.

10. Il Governo, ogni due anni, procede ad una verifica degli effetti delle disposizioni del presente articolo e ad una valutazione

dell'adeguatezza delle risorse finanziarie ivi previste».

38. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, è abrogato l'articolo 14 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

39. All'articolo 1 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, è premesso il seguente comma:

«*01.* Il contratto di lavoro subordinato è stipulato di regola a tempo indeterminato».

40. All'articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, dopo le parole: «inferiore a sei mesi» sono inserite le seguenti: «nonchè decorso il periodo complessivo di cui al comma 4-*bis*,»;

b) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

«*4-bis*. Ferma restando la disciplina della successione di contratti di cui ai commi precedenti, qualora per effetto di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i trentasei mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l'altro, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato ai sensi del comma 2. In deroga a quanto disposto dal primo periodo del presente comma, un ulteriore successivo contratto a termine fra gli stessi soggetti può essere stipulato per una sola volta, a condizione che la stipula avvenga presso la direzione provinciale del lavoro competente per territorio e con l'assistenza di un rappresentante di una delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato. Le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale stabiliscono con avvisi comuni la durata del predetto ulteriore contratto. In caso di mancato rispetto della descritta procedura, nonchè nel caso di superamento del termine stabilito nel medesimo contratto, il nuovo contratto si considera a tempo indeterminato.

4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-*bis* non trovano applicazione nei confronti delle attività stagionali definite dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e successive modifiche e integrazioni, nonchè di quelle che saranno individuate dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative.

4-quater. Il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa azienda, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine.

4-quinquies. Il lavoratore assunto a termine per lo svolgimento di attività stagionali ha diritto di precedenza, rispetto a nuove assunzioni a termine da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali.

4-sexies. Il diritto di precedenza di cui ai commi 4-*quater* e 4-*quinquies* può essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti in tal senso la propria volontà al datore di lavoro entro rispettivamente sei mesi e tre mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso e si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro».

41. L'articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, è così modificato:

a) le lettere *c)* e *d)* del comma 7 sono sostituite dalle seguenti:

«*c)* per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi;

d) con lavoratori di età superiore a 55 anni»;

b) sono abrogati i commi 8, 9 e 10;

c) al comma 4 sono premesse le seguenti parole: «In deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 4-*bis*,».

42. All'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, le parole: «all'articolo 5, commi 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 5, commi 3 e seguenti».

43. In fase di prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 40 a 42:

a) i contratti a termine in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continuano fino al termine previsto dal contratto, anche in deroga alle disposizioni di cui al comma 4-*bis* dell'articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, introdotto dal presente articolo;

b) il periodo di lavoro già effettuato alla data di entrata in vigore della presente legge si computa, insieme ai periodi successivi di attività ai fini della determinazione del periodo massimo di cui al citato comma 4-*bis*, decorsi quindici mesi dalla medesima data.

44. Al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, come da ultimo modificato dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 3, comma 7:

1) nel primo periodo, le parole: «le parti del contratto di lavoro a tempo parziale possono, nel rispetto di quanto previsto dal presente comma e dai commi 8 e 9,» sono sostituite dalle seguenti: «i contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono, nel rispetto di quanto previsto dai commi 8 e 9,» e la parola: «concordare» è sostituita dalla seguente: «stabilire»;

2) nel terzo periodo, le parole da: «I contratti collettivi» fino alla parola: «stabiliscono:» sono sostituite dalle seguenti: «I predetti contratti collettivi stabiliscono:»;

b) all'articolo 3, il comma 8 è sostituito dal seguente:

«*8.* L'esercizio, ove previsto dai contratti collettivi di cui al comma 7 e nei termini, condizioni e modalità ivi stabiliti, da parte del datore di lavoro del potere di variare in aumento la durata della prestazione lavorativa, nonchè di modificare la collocazione temporale della stessa, comporta in favore del prestatore di lavoro un preavviso, fatte salve le intese fra le parti, di almeno cinque giorni lavorativi, nonchè il diritto a specifiche compensazioni, nella misura ovvero nelle forme fissate dai contratti collettivi di cui all'articolo 1, comma 3»;

c) all'articolo 8, il comma 2-*ter* è abrogato;

d) l'articolo 12-*bis* è sostituito dal seguente:

«Art. 12-*bis*. - *1.* I lavoratori del settore pubblico e del settore privato affetti da patologie oncologiche, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l'azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale verticale od orizzontale. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno a richiesta del lavoratore. Restano in ogni caso salve disposizioni più favorevoli per il prestatore di lavoro.

2. In caso di patologie oncologiche riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavo-

ratore o della lavoratrice, nonchè nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa, che assuma connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, alla quale è stata riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 100 per cento, con necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, ai sensi di quanto previsto dalla tabella di cui al decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 1992, è riconosciuta la priorità della trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.

3. In caso di richiesta del lavoratore o della lavoratrice, con figlio convivente di età non superiore agli anni tredici o con figlio convivente portatore di *handicap* ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è riconosciuta la priorità alla trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale»;

e) dopo l'articolo 12-*bis* è inserito il seguente:

«Art. 12-*ter*. - *(Diritto di precedenza)*. – *1.* Il lavoratore che abbia trasformato il rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale ha diritto di precedenza nelle assunzioni con contratto a tempo pieno per l'espletamento delle stesse mansioni o di quelle equivalenti a quelle oggetto del rapporto di lavoro a tempo parziale».

45. Gli articoli da 33 a 40 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono abrogati.

46. È abolito il contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato di cui al titolo III, capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni.

47. Al fine di contrastare il possibile ricorso a forme di lavoro irregolare o sommerso per sopperire ad esigenze di utilizzo di personale per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo nel settore del turismo e dello spettacolo, i relativi contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale possono prevedere la stipula di specifici rapporti di lavoro per lo svolgimento delle predette prestazioni durante il fine settimana, nelle festività, nei periodi di vacanze scolastiche e per ulteriori casi, comprese le fattispecie già individuate ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.

48. I contratti collettivi di cui al comma 47 disciplinano, in particolare:

a) le condizioni, i requisiti e le modalità dell'effettuazione della prestazione connesse ad esigenze oggettive e i suoi limiti massimi temporali;

b) il trattamento economico e normativo spettante, non inferiore a quello corrisposto ad altro lavoratore per le medesime mansioni, riproporzionato alla prestazione lavorativa effettivamente eseguita;

c) la corresponsione di una specifica indennità di disponibilità nel caso sia prevista una disponibilità del lavoratore a svolgere, in un arco temporale definito, la prestazione.

49. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori di cui al comma 47, sono definite le modalità per lo svolgimento in forma semplificata degli adempimenti amministrativi concernenti l'instaurazione, la trasformazione e la cessazione di rapporti di lavoro di cui ai commi da 47 a 50, nonchè criteri e disposizioni specifiche per disciplinare in particolare i profili previdenziali dell'eventuale indennità di cui al comma 48.

50. Decorsi due anni dall'emanazione delle disposizioni contrattuali di cui al comma 47, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale procede con le organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi alla loro verifica, con particolare riferimento agli effetti in termini di contrasto del lavoro sommerso e di promozione del lavoro regolare nei settori interessati.

51. Il comma 5 dell'articolo 29 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«*5.* Entro il 31 maggio di ciascun anno il Governo procede a verificare gli effetti determinati dalle disposizioni di cui al comma 1, al fine di valutare la possibilità che, con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 luglio dello stesso anno, sia confermata o rideterminata per l'anno di riferimento la riduzione contributiva di cui al comma 2. Decorsi trenta giorni dalla predetta data del 31 luglio e sino all'adozione del menzionato decreto, si applica la riduzione determinata per l'anno precedente, salvo conguaglio da parte degli istituti previdenziali in relazione all'effettiva riduzione accordata ovvero nel caso di mancata adozione del decreto stesso entro e non oltre il 15 dicembre dell'anno di riferimento».

52. In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, il datore di lavoro nel settore edile comunica all'Istituto nazionale della previdenza sociale l'orario di lavoro stabilito.

53. All'articolo 5, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Non sono inoltre tenuti all'osservanza dell'obbligo di cui all'articolo 3 i datori di lavoro del settore edile per quanto concerne il personale di cantiere e gli addetti al trasporto del settore».

54. All'articolo 36-*bis* del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«*7-bis.* L'adozione dei provvedimenti sanzionatori amministrativi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, relativi alle violazioni constatate prima della data di entrata in vigore del presente decreto, resta di competenza dell'Agenzia delle entrate ed è soggetta alle disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, ad eccezione del comma 2 dell'articolo 16».

55. Per gli operai agricoli a tempo determinato e le figure equiparate, l'importo giornaliero dell'indennità ordinaria di disoccupazione di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modifiche e integrazioni, nonchè dei trattamenti speciali di cui all'articolo 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, e all'articolo 7 della legge 16 febbraio 1977, n. 37, è fissato con riferimento ai trattamenti aventi decorrenza dal 1° gennaio 2008 nella misura del 40 per cento della retribuzione indicata all'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, ed è corrisposto per il numero di giornate di iscrizione negli elenchi nominativi, entro il limite di 365 giornate del parametro annuo di riferimento.

56. Ai fini dell'indennità di cui al comma 55, sono valutati i periodi di lavoro dipendente svolti nel settore agricolo ovvero in altri settori, purchè in tal caso l'attività agricola sia prevalente nell'anno ovvero nel biennio cui si riferisce la domanda.

57. Ai fini del raggiungimento del requisito annuo di 270 contributi giornalieri, valido per il diritto e la misura delle prestazioni

pensionistiche, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) detrae dall'importo dell'indennità di cui al comma 55 spettante al lavoratore, quale contributo di solidarietà, una somma pari al 9 per cento della medesima per ogni giornata indennizzata sino ad un massimo di 150 giornate. Ai fini dell'accredito figurativo utile per la pensione di anzianità restano confermate le norme vigenti.

58. In via sperimentale, per l'anno 2008, nel rispetto di quanto disposto dai regolamenti (CE) n. 1/2004 della Commissione, del 23 dicembre 2003, e n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, i datori di lavoro agricolo hanno diritto ad un credito d'imposta complessivo per ciascuna giornata lavorativa ulteriore rispetto a quelle dichiarate nell'anno precedente pari a 1 euro ovvero a 0,30 euro, rispettivamente nelle zone di cui all'obiettivo «convergenza» e nelle zone di cui all'obiettivo «competitività regionale e occupazionale», come individuate dal regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006.

59. Il Governo, all'esito della sperimentazione, sentite le associazioni datoriali e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie interessate, procede alla verifica delle disposizioni di cui al comma 58, anche al fine di valutarne l'eventuale estensione, compatibilmente con gli andamenti programmati di finanza pubblica, alla restante parte del territorio nazionale.

60. Al fine di promuovere la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro, con effetto dal 1° gennaio 2008, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) applica, alle condizioni di seguito elencate, una riduzione in misura non superiore al 20 per cento dei contributi dovuti per l'assicurazione dei lavoratori agricoli dipendenti dalle imprese con almeno due anni di attività e comunque nei limiti di 20 milioni di euro annui, le quali:

a) siano in regola con tutti gli obblighi in tema di sicurezza e igiene del lavoro previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, e dalle specifiche normative di settore, nonchè con gli adempimenti contributivi e assicurativi;

b) abbiano adottato, nell'ambito di piani pluriennali di prevenzione, misure per l'eliminazione delle fonti di rischio e per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro;

c) non abbiano registrato infortuni nel biennio precedente alla data della richiesta di ammissione al beneficio o siano state destinatarie dei provvedimenti sanzionatori di cui all'articolo 5 della legge 3 agosto 2007, n. 123.

61. Al primo comma dell'articolo 3 della legge 15 giugno 1984, n. 240, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Limitatamente all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, le disposizioni del primo periodo si applicano anche ai dipendenti con contratto di lavoro a tempo determinato».

62. A decorrere dal 1° gennaio 2008, l'aliquota contributiva per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, di cui all'articolo 11, ultimo comma, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, è ridotta di 0,3 punti percentuali; l'importo derivante dalla riduzione di 0,3 punti percentuali della predetta aliquota contributiva è destinato al finanziamento delle iniziative di formazione continua dirette ai lavoratori dipendenti del settore agricolo.

63. I datori di lavoro che aderiscono ai Fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua, istituiti ai sensi del comma 1 dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, effettuano l'intero versamento contributivo, pari al 2,75 per cento delle retribuzioni, all'INPS che, dedotti i costi amministrativi e secondo le modalità operative di cui al comma 3 dell'articolo 118 della

legge 23 dicembre 2000, n. 388, provvede bimestralmente al trasferimento dello 0,30 per cento al Fondo paritetico interprofessionale indicato dal datore di lavoro.

64. Resta fermo per i datori di lavoro che non aderiscono ai Fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua l'obbligo di versare all'INPS l'intero contributo di cui al comma 63. In tal caso, la quota dello 0,30 per cento di cui al comma 62 segue la stessa destinazione del contributo integrativo previsto dall'articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni.

65. Il comma 6 dell'articolo 21 della legge 23 luglio 1991, n. 223, è sostituito dal seguente:

«*6.* Ai lavoratori agricoli a tempo determinato che siano stati per almeno cinque giornate, come risultanti dalle iscrizioni degli elenchi anagrafici, alle dipendenze di imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, ricadenti nelle zone delimitate ai sensi dell'articolo 1, comma 1079, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e che abbiano beneficiato degli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è riconosciuto, ai fini previdenziali e assistenziali, in aggiunta alle giornate di lavoro prestate, un numero di giornate necessarie al raggiungimento di quelle lavorative effettivamente svolte alle dipendenze dei medesimi datori di lavoro nell'anno precedente a quello di fruizione dei benefici di cui al citato articolo 1 del decreto legislativo n. 102 del 2004. Lo stesso beneficio si applica ai piccoli coloni e compartecipanti familiari delle aziende che abbiano beneficiato degli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 102 del 2004».

66. Il secondo e il terzo periodo del comma 16 dell'articolo 01 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, aggiunti dall'articolo 4-*bis* del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n. 46, sono sostituiti dai seguenti: «A tale fine, in sede di pagamento degli aiuti comunitari, gli organismi pagatori sono autorizzati a compensare tali aiuti con i contributi previdenziali dovuti dall'impresa agricola beneficiaria, già scaduti alla data del pagamento degli aiuti medesimi, compresi gli interessi di legge a qualsiasi titolo maturati e le somme dovute a titolo di sanzione. A tale fine l'Istituto previdenziale comunica in via informatica i dati relativi ai contributi previdenziali scaduti contestualmente all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, a tutti gli organismi pagatori e ai diretti interessati, anche tramite i Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) istituiti ai sensi dell'articolo 3-*bis* del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni. In caso di contestazioni, la legittimazione processuale passiva compete all'Istituto previdenziale».

67. Con effetto dal 1° gennaio 2008 è abrogato l'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135. È istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, un Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello con dotazione finanziaria pari a 650 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008-2010. In via sperimentale, con riferimento al triennio 2008-2010, è concesso, a domanda da parte delle imprese, nel limite delle risorse del predetto Fondo, uno sgravio contributivo relativo alla quota di retribuzione imponibile di cui all'articolo 12, terzo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, costituita dalle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello, delle quali sono incerti la corresponsione o l'ammontare e la cui struttura sia correlata dal contratto collettivo medesimo alla misurazione di incrementi di

produttività, qualità e altri elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati. Il predetto sgravio è concesso sulla base dei seguenti criteri:

a) l'importo annuo complessivo delle erogazioni di cui al presente comma ammesse allo sgravio è stabilito entro il limite massimo del 5 per cento della retribuzione contrattuale percepita;

b) con riferimento alla quota di erogazioni di cui alla lettera *a)*, lo sgravio sui contributi previdenziali dovuti dai datori di lavoro è fissato nella misura di 25 punti percentuali;

c) con riferimento alla quota di erogazioni di cui alla lettera *a)*, lo sgravio sui contributi previdenziali dovuti dai lavoratori è pari ai contributi previdenziali a loro carico sulla stessa quota di erogazioni di cui alla lettera *a)*.

68. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di attuazione del comma 67, anche con riferimento all'individuazione dei criteri di priorità sulla base dei quali debba essere concessa, nel rigoroso rispetto dei limiti finanziari previsti, l'ammissione al beneficio contributivo, e con particolare riguardo al monitoraggio dell'attuazione, al controllo del flusso di erogazioni e al rispetto dei tetti di spesa. Ai fini del monitoraggio e della verifica di coerenza dell'attuazione del comma 67 con gli obiettivi definiti nel «Protocollo su previdenza, lavoro e competitività per l'equità e la crescita sostenibili» del 23 luglio 2007 e delle caratteristiche della contrattazione di secondo livello aziendale e territoriale, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un Osservatorio presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale con la partecipazione delle parti sociali. L'eventuale conferma dello sgravio contributivo per gli anni successivi al 2010 è subordinata alla predetta verifica ed effettuata, in ogni caso, compatibilmente con gli andamenti programmati di finanza pubblica. A tale fine è stabilito uno specifico incremento del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per 650 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011.

69. È abrogata la disposizione di cui all'articolo 27, comma 4, lettera *e)*, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797.

70. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, sono emanate disposizioni finalizzate a realizzare, per l'anno 2008, la deducibilità ai fini fiscali ovvero l'introduzione di opportune misure di detassazione per ridurre l'imposizione fiscale sulle somme oggetto degli sgravi contributivi sulla retribuzione di secondo livello di cui al comma 67, entro il limite complessivo di 150 milioni di euro per il medesimo anno.

71. A decorrere dal 1° gennaio 2008 il contributo di cui all'articolo 2, comma 19, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è soppresso.

72. Al fine di consentire ai soggetti di età inferiore a 25 anni, ovvero a 29 se laureati, di accedere a finanziamenti agevolati per sopperire alle esigenze scaturenti dalla peculiare attività lavorativa svolta, ovvero per sviluppare attività innovative e imprenditoriali, a decorrere dal 1° gennaio 2008 sono istituiti, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, i seguenti Fondi:

a) Fondo credito per il sostegno dell'attività intermittente dei lavoratori a progetto iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, al fine di

consentire in via esclusiva ai lavoratori medesimi di accedere, in assenza di contratto, ad un credito fino a 600 euro mensili per dodici mesi con restituzione posticipata a ventiquattro o trentasei mesi, in grado di compensare cadute di reddito collegate ad attività intermittenti;

b) Fondo microcredito per il sostegno all'attività dei giovani, al fine di incentivarne le attività innovative, con priorità per le donne;

c) Fondo per il credito ai giovani lavoratori autonomi, per sostenere le necessità finanziarie legate al trasferimento generazionale delle piccole imprese, dell'artigianato, del commercio e del turismo, dell'agricoltura e della cooperazione e l'avvio di nuove attività in tali ambiti.

73. La complessiva dotazione iniziale dei Fondi di cui al comma 72 è pari a 150 milioni di euro per l'anno 2008.

74. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e per le politiche giovanili e le attività sportive, da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata, sono disciplinate le modalità operative di funzionamento dei Fondi di cui al comma 72.

75. Allo scopo di provvedere all'integrazione degli emolumenti spettanti ai titolari degli assegni e dei contratti di ricerca di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in servizio presso le università statali e gli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca e iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il fondo di finanziamento ordinario delle predette università statali ed enti pubblici di ricerca è incrementato di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

76. In attesa di una complessiva riforma dell'istituto della totalizzazione dei contributi assicurativi che riassorba e superi la ricongiunzione dei medesimi, sono adottate, a decorrere dal 1° gennaio 2008, le seguenti modifiche legislative:

a) all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, le parole: «di durata non inferiore a sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «di durata non inferiore a tre anni»;

b) all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, sono soppresse le parole: «che non abbiano maturato in alcuna delle predette forme il diritto al trattamento previdenziale».

77. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«*4-bis*. Gli oneri da riscatto per periodi in relazione ai quali trova applicazione il sistema retributivo ovvero contributivo possono essere versati ai regimi previdenziali di appartenenza in unica soluzione ovvero in 120 rate mensili senza l'applicazione di interessi per la rateizzazione. Tale disposizione si applica esclusivamente alle domande presentate a decorrere dal 1° gennaio 2008»;

b) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

«*5-bis*. La facoltà di riscatto di cui al comma 5 è ammessa anche per i soggetti non iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza che non abbiano iniziato l'attività lavorativa. In tale caso, il contributo è versato all'INPS in apposita evidenza contabile separata e viene rivalutato secondo le regole del sistema contributivo, con riferimento alla data della domanda. Il montante maturato è trasferito, a domanda dell'interessato, presso la gestione previdenziale nella quale sia o sia stato iscritto. L'onere dei periodi di ri-

scatto è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti. Il contributo è fiscalmente deducibile dall'interessato; il contributo è altresì detraibile dall'imposta dovuta dai soggetti di cui l'interessato risulti fiscalmente a carico nella misura del 19 per cento dell'importo stesso.

5-ter. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i periodi riscattati ai sensi dei commi da 5 a 5-*bis* sono utili ai fini del raggiungimento del diritto a pensione».

78. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 76 e 77, pari a 200 milioni di euro a decorrere dal 2008, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127.

79. Con riferimento agli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è stabilita in misura pari al 24 per cento per l'anno 2008, in misura pari al 25 per cento per l'anno 2009 e in misura pari al 26 per cento a decorrere dall'anno 2010. Con effetto dal 1° gennaio 2008 per i rimanenti iscritti alla predetta gestione l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche sono stabilite in misura pari al 17 per cento.

80. Nel rispetto dei princìpi di autonomia previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani provvede all'approvazione di apposite delibere intese a:

a) coordinare il regime della propria gestione separata previdenziale con quello della gestione separata di cui al comma 79, modificando conformemente la struttura di contribuzione, il riparto della stessa tra lavoratore e committente, nonchè l'entità della medesima, al fine di pervenire, secondo princìpi di gradualità, a decorrere dal 1° gennaio 2011, ad aliquote non inferiori a quelle dei collaboratori iscritti alla gestione separata di cui al comma 79;

b) prevedere forme di incentivazione per la stabilizzazione degli iscritti alla propria gestione separata in analogia a quanto disposto dall'articolo 1, commi 1202 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, stabilendo le relative modalità.

81. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, del Ministro per i diritti e le pari opportunità e del Ministro delle politiche per la famiglia, in conformità all'articolo 117 della Costituzione e agli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e alle relative norme di attuazione, e garantendo l'uniformità della tutela dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di occupazione femminile, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) previsione, nell'ambito dell'esercizio della delega in tema di riordino degli incentivi di cui al comma 30, lettera *b)*, di incentivi e sgravi contributivi mirati a sostenere i regimi di orari flessibili legati alle necessità della conciliazione tra lavoro e vita familiare, nonchè a favorire l'aumento dell'occupazione femminile;

b) revisione della vigente normativa in materia di congedi parentali, con particolare riferimento all'estensione della durata di tali congedi e all'incremento della relativa indennità al fine di incentivarne l'utilizzo;

c) rafforzamento degli istituti previsti dall'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53, con particolare riferimento al lavoro a tempo parziale e al telelavoro;

d) rafforzamento dell'azione dei diversi livelli di governo e delle diverse amministrazioni competenti, con riferimento ai servizi per l'infanzia e agli anziani non autosufficienti, in funzione di sostegno dell'esercizio della libertà di scelta da parte delle donne nel campo del lavoro;

e) orientamento dell'intervento legato alla programmazione dei Fondi comunitari, a partire dal Fondo sociale europeo (FSE) e dal Programma operativo nazionale (PON), in via prioritaria per l'occupazione femminile, a supporto non solo delle attività formative, ma anche di quelle di accompagnamento e inserimento al lavoro, con destinazione di risorse alla formazione di programmi mirati alle donne per il corso della relativa vita lavorativa;

f) rafforzamento delle garanzie per l'applicazione effettiva della parità di trattamento tra donne e uomini in materia di occupazione e di lavoro;

g) realizzazione, anche ai fini di cui alla lettera *e)*, di sistemi di raccolta ed elaborazione di dati in grado di far emergere e rendere misurabili le discriminazioni di genere anche di tipo retributivo;

h) potenziamento delle azioni intese a favorire lo sviluppo dell'imprenditoria femminile;

i) previsione di azioni e interventi che agevolino l'accesso e il rientro nel mercato del lavoro delle donne, anche attraverso formazione professionale mirata con conseguente certificazione secondo le nuove strategie dell'Unione europea;

l) definizione degli adempimenti dei datori di lavoro in materia di attenzione al genere.

82. All'articolo 8, comma 12, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, le parole: «Il finanziamento delle forme pensionistiche complementari può essere altresì attuato delegando» sono sostituite dalle seguenti: «Per i soggetti destinatari del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, anche se non iscritti al fondo ivi previsto, sono consentite contribuzioni saltuarie e non fisse. I medesimi soggetti possono altresì delegare».

83. All'articolo 1, comma 791, lettera *b)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «17 e 22» sono sostituite dalle seguenti: «7, 17 e 22». Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono rideterminate le aliquote contributive di cui al citato articolo 1, comma 791, lettera *b)*, della legge n. 296 del 2006.

84. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, per l'anno 2008, le indennità ordinarie di disoccupazione di cui all'articolo 13, commi 7 e 8, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono riconosciute, nel limite di 20 milioni di euro e anche in deroga ai primi due periodi dell'articolo 13, comma 10, del citato decreto-legge n. 35 del 2005, esclusivamente in base ad intese stipulate in sede istituzionale territoriale tra le parti sociali, recepite entro il 31 marzo 2008 con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che individua, altresì, l'ambito territoriale e settoriale cui appartengono le imprese che sospendono i lavoratori e il numero dei beneficiari, anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al presente comma.

85. Il comma 15 dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

«*15*. Per l'anno 2008 ai lavoratori addetti alle prestazioni di lavoro temporaneo occupati con contratto di lavoro a tempo indeterminato nelle imprese e agenzie di cui ai commi 2 e 5 e per i lavoratori delle società derivate dalla trasformazione delle compagnie portuali ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera *b)*, è riconosciuta un'indennità pari a un ventiseiesimo del trattamento massimo mensile d'integrazione salariale straordinaria previsto dalle vigenti disposizioni, nonchè la relativa contribuzione figurativa e gli assegni per il nucleo familiare, per ogni giornata di mancato avviamento al lavoro, nonchè per le giornate di mancato avviamento al lavoro che coincidano, in base al programma, con le giornate definite festive, durante le quali il lavoratore sia risultato disponibile. Detta indennità è riconosciuta per un numero di giornate di mancato avviamento al lavoro pari alla differenza tra il numero massimo di 26 giornate mensili erogabili e il numero delle giornate effettivamente lavorate in ciascun mese, incrementato del numero delle giornate di ferie, malattia, infortunio, permesso e indisponibilità. L'erogazione dei trattamenti di cui al presente comma da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale è subordinata all'acquisizione degli elenchi recanti il numero, distinto per ciascuna impresa o agenzia, delle giornate di mancato avviamento al lavoro predisposti dal Ministero dei trasporti in base agli accertamenti effettuati in sede locale dalle competenti autorità portuali o, laddove non istituite, dalle autorità marittime».

86. Le disposizioni di cui al comma 85 hanno efficacia successivamente all'entrata in vigore delle disposizioni relative alla proroga degli strumenti per il reddito dei lavoratori – ammortizzatori sociali, recate dalla legge finanziaria per l'anno 2008, a valere sulle risorse a tal fine nella stessa stanziate, nel limite massimo di 12 milioni di euro per l'anno 2008.

87. All'articolo 21 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la parola: «trasformarsi» è sostituita dalla seguente: «costituirsi»;

b) ai commi 4, 7 e 8, la parola: «trasformazione», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «costituzione»;

c) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

«*8-bis*. Per favorire i processi di riconversione produttiva e per contenere gli oneri a carico dello Stato derivanti dall'attuazione del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nei porti, con l'esclusione di quelli indicati all'articolo 4, comma 1, lettere *b)* e *c)*, ove sussistano imprese costituite ai sensi del comma 1, lettera *b)*, e dell'articolo 17, il cui organico non superi le quindici unità, le stesse possono svolgere, in deroga a quanto previsto dall'articolo 17, altre tipologie di lavori in ambito portuale e hanno titolo preferenziale ai fini del rilascio di eventuali concessioni demaniali relative ad attività comunque connesse ad un utilizzo del demanio marittimo, definite con decreto del Ministro dei trasporti».

88. Il decreto di cui al comma 8-*bis* dell'articolo 21 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, introdotto dal comma 87, è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

89. Il comma 13 dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

«*13*. Le autorità portuali, o, laddove non istituite, le autorità marittime, inseriscono negli atti di autorizzazione di cui al presente articolo, nonchè in quelli previsti dall'articolo 16 e negli atti di concessione di cui all'articolo 18, disposizioni volte a garantire

un trattamento normativo ed economico minimo inderogabile ai lavoratori e ai soci lavoratori di cooperative dei soggetti di cui al presente articolo e agli articoli 16, 18 e 21, comma 1, lettera *b)*. Detto trattamento minimo non può essere inferiore a quello risultante dal vigente contratto collettivo nazionale dei lavoratori dei porti, e suoi successivi rinnovi, stipulato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori, comparativamente più rappresentative a livello nazionale, dalle associazioni nazionali di categoria più rappresentative delle imprese portuali di cui ai sopracitati articoli e dall'Associazione porti italiani (Assoporti)».

90. Gli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge, ciascuno dei quali deve essere corredato della relazione tecnica di cui all'articolo 11-*ter*, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono deliberati in via preliminare dal Consiglio dei Ministri, sentiti le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello nazionale, nonchè, relativamente agli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi del comma 6, gli organismi a livello nazionale rappresentativi del personale militare e delle forze di polizia a ordinamento civile. Su di essi è acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulle materie di competenza. Tali schemi sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro trenta giorni dalla data di assegnazione dei medesimi schemi. Le Commissioni possono chiedere ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero degli schemi trasmessi nello stesso periodo all'esame delle Commissioni. Qualora i termini per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega, o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni. Il predetto termine è invece prorogato di venti giorni nel caso in cui sia concessa la proroga del termine per l'espressione del parere. Decorso il termine di cui al terzo periodo, ovvero quello prorogato ai sensi del quarto periodo, senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Entro i trenta giorni successivi all'espressione dei pareri, il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni ivi eventualmente formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti, che sono espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione.

91. Disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui al comma 90 possono essere adottate entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti medesimi, nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi previsti dalla presente legge e con le stesse modalità di cui al comma 90. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni correttive e integrative, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi recanti le norme eventualmente occorrenti per il coordinamento dei decreti emanati ai sensi della presente legge con le altre leggi dello Stato e l'abrogazione delle norme divenute incompatibili.

92. Le disposizioni di cui alla presente legge, le quali determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica pari a 1.264 milioni di euro per l'anno 2008, a 1.520 milioni di euro per l'anno 2009, a 3.048 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e a 1.898 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, hanno efficacia solo successivamente

all'entrata in vigore delle disposizioni relative all'istituzione del Fondo per il finanziamento del Protocollo del 23 luglio 2007 della presente legge, recate dalla legge finanziaria per l'anno 2008. Agli oneri di cui al precedente periodo si provvede a valere sulle risorse di cui al citato Fondo entro i limiti delle medesime.

93. Dall'emanazione dei decreti legislativi attuativi delle deleghe previste dai commi 28 e 29, da 30 a 33 e 81 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

94. Fatto salvo quanto previsto ai commi 86 e 92, la presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2008.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 dicembre 2007

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DAMIANO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

PADOA SCHIOPPA, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA

ALLEGATO 1

TABELLA A

Anno	Età anagrafica	
	Lavoratori dipendenti pubblici e privati	Lavoratori autonomi iscritti all'INPS
2008	58	59
2009 - dal 01/01/2009 al 30/06/2009	58	59

TABELLA B

	Lavoratori dipendenti pubblici e privati		Lavoratori autonomi iscritti all'INPS	
	(1) Somma di età anagrafica e anzianità contributiva	Età anagrafica minima per la maturazione del requisito indicato in colonna 1	(2) Somma di età anagrafica e anzianità contributiva	Età anagrafica minima per la maturazione del requisito indicato in colonna 2
2009 - dal 01/07/2009 al 31/12/2009	95	59	96	60
2010	95	59	96	60
2011	96	60	97	61
2012	96	60	97	61
dal 2013	97	61	98	62

ALLEGATO 2

TABELLA A

COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE

Divisori	Età	Valori
22,627	57	4,419%
22,035	58	4,538%
21,441	59	4,664%
20,843	60	4,798%
20,241	61	4,940%
19,635	62	5,093%
19,024	63	5,257%
18,409	64	5,432%
17,792	65	5,620%

tasso di sconto = 1,5%

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3178):

Presentato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale (DAMIANO) e dal Ministro dell'economia e delle finanze (PADOA SCHIOPPA) il 23 ottobre 2007.

Assegnato alla XI commissione (Lavoro pubblico e privato), in sede referente, il 30 ottobre 2007 con pareri delle commissioni I, II, IV, V, VI, VII, IX, X, XII, XIII, XIV e questioni regionali.

Esaminato dalla XI commissione il 31 ottobre 2007; 8-13-14-15-21 e 22 novembre 2007.

Esaminato in aula il 26-27 e 28 novembre 2007 e approvato il 29 novembre 2007.

Senato della Repubblica (atto n. 1903):

Assegnato alla 11ª commissione (Lavoro, previdenza sociale), in sede referente, il 29 novembre 2007, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 12ª, 14ª e questioni regionali.

Esaminato dalla 11ª commissione il 4-5-6-11 e 12 dicembre 2007.

Esaminato in aula il 4 e 13 dicembre 2007 ed approvato il 21 dicembre 2007.

AVVERTENZA:

Nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - del 17 gennaio 2008 si procederà alla ripubblicazione del testo della presente legge corredata delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

07G0266

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 17 ottobre 2007.

Regioni a statuto ordinario - Contributi dovuti all'ARAN per l'anno 2008.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», ed in particolare l'art. 46, commi 8 e 9 del citato decreto che individua le risorse di cui l'ARAN deve avvalersi per lo svolgimento della propria attività e determina la disciplina delle modalità di riscossione dei contributi a carico delle amministrazioni, rinviando, per quanto riguarda il sistema dei trasferimenti per le amministrazioni diverse dallo Stato, ai decreti del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto l'art. 46, comma 10, del decreto legislativo n. 165 del 2001, secondo cui i contributi di cui al comma 8 affluiscono direttamente al bilancio dell'ARAN;

Visto il decreto interministeriale del Ministro per la funzione pubblica 30 aprile 1999 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 12 novembre 1999, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, come modificato dal decreto interministeriale 14 dicembre 2001, in cui, all'art. 3 si rinvia ad apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze per l'individuazione della somma da porre a carico delle regioni sulla base dei dati forniti dal conto annuale del personale in servizio presso tali enti e tenuto conto della quota di contributo individuale concordata tra l'ARAN e l'Organismo di coordinamento dei comitati di settore, ai sensi dell'art. 46, comma 8, lettera *a)*, secondo alinea, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visti i dati relativi al personale in servizio presso le regioni a statuto ordinario desunti dall'ultimo conto annuale disponibile relativo all'anno 2005 e rilevati sulla base della circolare n. 15 del 16 marzo 2006;

Considerato che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano non si sono avvalse dell'assistenza dell'ARAN ai sensi dell'art. 46, comma 13, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Decreta:

Art. 1.

Le somme da porre a carico delle regioni a statuto ordinario a titolo di contributo dovuto all'ARAN, per l'anno 2008, ai sensi dell'art. 46, comma 8, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono quelle evidenziate nella tabella allegata al presente decreto.

Art. 2.

I contributi di cui all'art. 1 debbono essere iscritti dalle regioni in specifici capitoli di spesa dei rispettivi bilanci per essere versati, entro il 28 febbraio 2008, alla contabilità speciale intestata all'ARAN sul conto n. 149726 istituito presso la Sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma, dandone contestuale comunicazione all'ARAN.

In caso di omesso versamento da parte delle regioni, entro il suddetto termine del 28 febbraio, il Ministero dell'economia e delle finanze, su segnalazione dell'ARAN, è autorizzato a trattenere alle regioni l'importo dovuto a valere sulle erogazioni ad esse spettanti in corso d'anno ai sensi dell'art. 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 ed a versarlo direttamente all'ARAN mediante accreditamento sulla contabilità speciale n. 149726 ad essa intestata presso la tesoreria provinciale dello Stato di Roma, dandogliene contestuale comunicazione.

Roma, 17 ottobre 2007

Il Ministro: PADOA SCHIOPPA

ALLEGATO

Somme da porre a carico delle regioni ai senso dell'art. 50, commi 8 e 9, del decreto legislativo n. 29 del 1993, e successive modifiche e integrazioni

Codice Ente	Descrizione Ente	Personale al 31-12-2005	Contributo unitario	Somme da porre a carico delle regioni
			Euro	Euro
9190	ABRUZZO	1.768	3,10	5.480,80
9191	BASILICATA	1.223	3,10	3.791,30
9192	CALABRIA	4.071	3,10	12.620,10
9193	CAMPANIA	7.598	3,10	23.553,80
9194	EMILIA ROMAGNA	3.035	3,10	9.408,50
9196	LAZIO	3.457	3,10	10.716,70
9197	LIGURIA	1.119	3,10	3.468,90
9813	LOMBARDIA	3.685	3,10	11.423,50
9199	MARCHE	1.622	3,10	5.028,20
9200	MOLISE	912	3,10	2.827,20
9201	PIEMONTE	3.272	3,10	10.143,20
9202	PUGLIA	3.042	3,10	9.430,20
9205	TOSCANA	2.839	3,10	8.800,90
9207	UMBRIA	1.647	3,10	5.105,70
9209	VENETO	3.049	3,10	9.451,90
	TOTALE	42.339		131.250,90

Fonte dati: Conto annuale anno 2005

07A10909

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 23 novembre 2007.

Ripartizione delle risorse per l'annualità 2006 a carico del Fondo per l'occupazione per il finanziamento dei progetti di formazione, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 8 marzo 2000, n. 53.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto l'art. 6, comma 4, dalla legge 8 marzo 2000, n. 53, il quale prevede che con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia delle finanze, si provvede alla ripartizione tra le regioni e le province autonome di una quota annua del Fondo per l'occupazione;

Visto il parere favorevole espresso in data 12 luglio 2007 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

Visto il decreto ministeriale 1/CONT/2007 del 15 gennaio 2007 recante approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007 del Fondo di rotazione per la formazione professionale e l'accesso al Fondo sociale europeo, di cui all'ari. 9 della legge n. 236 del 19 luglio 1993;

Decreta:

Art. 1.

1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 6, comma 4, della legge n. 53 dell'8 marzo 2000 si dispone, per l'annualità 2006, la destinazione della somma di euro 15.493.706,97 in favore delle regioni e province autonome per i finanziamento di progetti di formazione destinati ai lavoratori occupati.

2. L'onere di cui al precedente comma fa carico al capitolo 7033 del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007 del Fondo di rotazione per la formazione professionale e l'accesso al Fondo sociale europeo, di cui all'art. 9 della legge 236 del 19 luglio 1993.

3. Le regioni e le province autonome, attraverso la concertazione con le parti sociali, realizzata secondo le procedure previste da ciascuna amministrazione ripartiscono le risorse di cui al presente articolo, tra le seguenti modalità di intervento:

a) finanziamento di progetti presentati dalle imprese che, sulla base di accordi contrattuali, prevedono quote di riduzione dell'orario di lavoro;

b) finanziamento di progetti presentati direttamente dai singoli lavoratori.

Art. 2.

1. Le risorse di cui all'art. 1, comma 1 del presente decreto, pari ad euro 15.493.706,97 vengono assegnate con vincolo di scopo e ripartite tra le regioni e le province autonome, come da tabella di seguito riportata:

Regioni/province autonome	Euro
Valle d'Aosta	34.222,77
Piemonte	1.206.743,46
Lombardia	3.036.271,81
Liguria	395.385,89
Trento	152.699,56
Bolzano	147.748,55
Veneto	1.409.213,69
Friuli Venezia-Giulia	364.724,38
Emilia Romagna	1.282.919,52
Toscana	1.029.115,13
Umbria	231.220,84
Marche	425.873,69
Lazio	1.619.327,59
Abruzzo	305.399,12
Molise	68.879,84
Campania	1.190.066,37
Puglia	780.174,89
Basilicata	126.554,76
Calabria	365.332,40
Sicilia	941.299,85
Sardegna	380.532,86
Totale	15.493.706,97

Le risorse sono ripartite tra le regioni e alle province autonome sulla base della distribuzione percentuale dei lavoratori dipendenti attribuibili ai settori privato e pubblico (Dati lstat – Forze di Lavoro, Media 2005).

2. Allo scopo di promuovere le opportunità offerte dall'art. 6, comma 4, della legge 8 marzo 2000, n. 53, le regioni e le province autonome possono destinare fino al 5% delle risorse loro assegnate al fine di garantire un'informazione adeguata ai lavoratori, alle imprese ed alle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori.

3. Le amministrazioni regionali e delle province autonome garantiscono nelle diverse tipologie di azione il principio delle pari opportunità.

Art. 3.

1. Le regioni e le province autonome predispongono specifiche procedure di evidenza pubblica, per l'utilizzo delle risorse assegnate e trasmettono al Ministero del lavoro e della previdenza sociale l'atto deliberativo dell'organo competente, relativo all'avvio delle procedure di cui sopra, a seguito del quale il Ministero del lavoro e della previdenza sociale procede alla liquidazione delle risorse di cui alla tabella dell'art. 2 del presente decreto.

2. Le regioni e le province autonome comunicano al Ministero del lavoro e della previdenza sociale l'avvenuto impegno delle predette risorse, con impegni giuridicamente vincolanti.

3. Il contributo di cui all'art. 1 del presente decreto è utilizzato nel rispetto delle regole comunitarie in materia di aiuti di Stato (regolamento della CE n. 68/2001 prorogato nei suoi termini di validità attraverso il regolamento CE n. 1976/2006 del 20 dicembre 2006 e n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006).

4. Trascorsi trentasei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale procede alla revoca delle risorse non impegnate dalle regioni e dalle province autonome con impegni giuridicamente vincolanti. Tali risorse vengono disimpegnate e riattribuite sulla base di criteri da stabilire d'intesa con le regioni e le province autonome.

Art. 4.

1. Le regioni e le province autonome inviano al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, entro il 30 luglio di ogni anno, i dati di monitoraggio relativi agli interventi formativi finanziati ai sensi del presente decreto. I dati vengono raccolti sulla base di schede di monitoraggio elaborate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale in accordo con le regioni e le province autonome e con la collaborazione dell'ISFOL. Le schede di raccolta dei dati sono elaborate con l'obiettivo di costruire progressivamente un sistema di monitoraggio coerente con le diverse filiere della formazione continua.

2. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede a redigere il rapporto annuale di monitoraggio degli interventi, in attuazione a quanto stabilito dall'art. 66, comma 3 della legge n. 144 del 17 maggio 1999.

Roma, 23 novembre 2007

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DAMIANO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

07A10861

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 20 novembre 2007.

Attuazione dell'articolo 1, comma 1065, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sui mercati riservati all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 1, comma 1065, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che prevede che con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali di natura non regolamentare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, siano stabiliti i requisiti uniformi e gli standard per la realizzazione dei mercati riservati alla vendita diretta degli imprenditori agricoli, anche in riferimento alla partecipazione degli imprenditori agricoli, alle modalità di vendita e alla trasparenza dei prezzi, nonché le condizioni per poter beneficiare degli interventi previsti dalla legislazione in materia;

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;

Considerato che risulta opportuno promuovere lo sviluppo di mercati in cui gli imprenditori agricoli nell'esercizio dell'attività di vendita diretta possano soddisfare le esigenze dei consumatori in ordine all'acquisto di prodotti agricoli che abbiano un diretto legame con il territorio di produzione;

Ritenuto che tale obiettivo può essere raggiunto attraverso il riconoscimento dei mercati ai quali hanno accesso imprese agricole operanti nell'ambito territoriale ove siano istituiti detti mercati e/o imprese agricole associate a quelle operanti nell'ambito territoriale nel quale siano istituiti detti mercati e che si impegnino a rispettare determinati requisiti di qualità e di trasparenza amministrativa nell'esercizio dell'attività di vendita;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 1° agosto 2007, prot. n. 178/CSR;

Visto il parere della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, espresso nella seduta del 15 novembre 2007, nel corso della quale i comuni, attraverso l'A.N.C.I., hanno richiesto al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di provvedere alla realizzazione di tutte le attività di supporto e assistenza tecnica ai comuni per l'adempimento delle funzioni loro assegnate;

Decreta:

Art. 1.

Mercati riservati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli

1. In attuazione dell'art. 1 comma 1065, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono definite le linee di indirizzo per la realizzazione dei mercati riservati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile, ivi comprese le cooperative di imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

2. I comuni, anche consorziati o associati, di propria iniziativa o su richiesta degli imprenditori singoli, associati o attraverso le associazioni di produttori e di categoria, istituiscono o autorizzano i mercati agricoli di vendita diretta che soddisfano gli standard di cui al presente decreto. Le richieste di autorizzazione complete in ogni loro parte, trascorsi inutilmente sessanta giorni dalla presentazione, si intendono accolte.

3. I mercati agricoli di vendita diretta possono essere costituiti, su area pubblica, in locali aperti al pubblico nonché su aree di proprietà privata.

4. I comuni, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nell'ambito delle ordinarie dotazioni di bilancio, promuovono azioni di informazione per i consumatori sulle caratteristiche qualitative dei prodotti agricoli posti in vendita.

Art. 2.

Soggetti ammessi alla vendita nei mercati agricoli di vendita diretta

1. Possono esercitare la vendita diretta nei mercati di cui all'art. 1 gli imprenditori agricoli iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che rispettino le seguenti condizioni:

a) ubicazione dell'azienda agricola nell'ambito territoriale amministrativo della regione o negli ambiti definiti dalle singole amministrazioni competenti;

b) vendita nei mercati agricoli di vendita diretta di prodotti agricoli provenienti dalla propria azienda o dall'azienda dei soci imprenditori agricoli, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione, ovvero anche di prodotti agricoli ottenuti nell'ambito territoriale di cui alla lettera *a)*, nel rispetto del limite della prevalenza di cui all'art. 2135 del codice civile;

c) possesso dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

2. L'attività di vendita all'interno dei mercati agricoli di vendita diretta è esercitata dai titolari dell'impresa, ovvero dai soci in caso di società agricola e di quelle di cui all'art. 1, comma 1094, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dai relativi familiari coadiuvanti, nonché dal personale dipendente di ciascuna impresa.

3. Nei mercati agricoli di vendita diretta conformi alle norme igienico-sanitarie di cui al regolamento n. 852/2004 CE del Parlamento e del Consiglio del 29 aprile 2004 e soggetti ai relativi controlli da parte delle autorità competenti, sono posti in vendita esclusivamente prodotti agricoli conformi alla disciplina in materia di igiene degli alimenti, etichettati nel rispetto della disciplina in vigore per i singoli prodotti e con l'indicazione del luogo di origine territoriale e dell'impresa produttrice.

Art. 3.

Disciplina amministrativa dei mercati agricoli di vendita diretta

1. Fatte salve le disposizioni regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano in materia di vendita diretta di prodotti agricoli, gli imprenditori agricoli che intendano esercitare la vendita nell'ambito dei mercati agricoli di vendita diretta devono ottemperare a quanto prescritto dall'art. 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

2. L'esercizio dell'attività di vendita all'interno dei mercati agricoli di vendita diretta, in conformità a quanto previsto dall'art. 4 del decreto legislativo n. 114 del 1998 e dall'art. 4 del decreto legislativo n. 228 del 2001, non è assoggettato alla disciplina sul commercio.

3. Il mercato agricolo di vendita diretta è soggetto all'attività di controllo del comune nel cui ambito territoriale ha sede. Il comune accerta il rispetto dei regolamenti comunali in materia nonché delle disposizioni di cui al presente decreto e del disciplinare di mercato di cui all'art. 4, comma 3, e, in caso di più violazioni, commesse anche in tempi diversi, può disporre la revoca dell'autorizzazione.

Art. 4.

Modalità di vendita dei prodotti agricoli

1. All'interno dei mercati agricoli di vendita diretta è ammesso l'esercizio dell'attività di trasformazione dei prodotti agricoli da parte degli imprenditori agricoli nel rispetto delle norme igienico-sanitarie richiamate al comma 3, dell'art. 2.

2. All'interno dei mercati agricoli di vendita diretta possono essere realizzate attività culturali, didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali del territorio rurale di riferimento, anche attraverso sinergie e scambi con altri mercati autorizzati.

3. I comuni istituiscono o autorizzano i mercati agricoli di vendita diretta sulla base di un disciplinare di mercato che regoli le modalità di vendita, finalizzato alla valorizzazione della tipicità e della provenienza dei prodotti medesimi e ne danno comunicazione agli assessorati all'agricoltura delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano.

4. I comuni favoriscono la fruibilità dei mercati agricoli di vendita diretta anche mediante la possibilità, per altri operatori commerciali, di fornire servizi destinati ai clienti dei mercati. Il Ministero delle politiche

agricole alimentari e forestali - attraverso forme di collaborazione con l'A.N.C.I. - provvede alla realizzazione di tutte le attività di supporto e assistenza tecnica ai comuni per l'adempimento delle funzioni loro assegnate.

5. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, effettua un monitoraggio annuale dei mercati di vendita diretta dei prodotti agricoli autorizzati e delle attività in essi svolte.

6. L'attuazione del presente decreto non comporta, in ogni caso, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e l'esercizio delle relative funzioni è operato nell'ambito delle vigenti disponibilità di bilancio.

Il presente decreto sarà trasmesso all'Organo di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 novembre 2007

Il Ministro: DE CASTRO

Registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 4, foglio n. 237

07A10862

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 12 dicembre 2007.

Variazione della denominazione dell'acqua minerale «Seccarezze» di Bagnolo Piemonte in «Fonte delle Alpi».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Vista la domanda in data 23 novembre 2007, con la quale la società Pontevecchio S.r.l., con sede in Luserna S. Giovanni (Torino), via Ponte di Pietra, n. 3, ha chiesto la variazione della denominazione dell'acqua minerale naturale «Seccarezze» che sgorga nel comune di Bagnolo Piemonte (Torino) in «Fonte delle Alpi»;

Visto il decreto dirigenziale 22 settembre 1993, n. 2848 con il quale è stata riconosciuta l'acqua minerale naturale «Seccarezze»;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visti gli atti di ufficio;

Visto, il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. È autorizzata la variazione della denominazione dell'acqua minerale naturale «Seccarezze» che sgorga nel comune di Bagnolo Piemonte (Torino) in «Fonte delle Alpi».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione della comunità europea.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta provinciale competente per territorio.

Roma, 12 dicembre 2007

Il direttore generale: FRATELLO

07A10817

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 3 agosto 2007.

Quadro strategico nazionale 2007-2013 - Definizione delle procedure e delle modalità di attuazione del meccanismo premiale collegato agli «obiettivi di servizio». (Deliberazione n. 82/2007).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183 che, agli articoli 2 e 3, individua le competenze di questo Comitato in tema di armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie e, tra queste, l'elaborazione degli indirizzi generali da adottare per l'azione italiana in sede comunitaria per il coordinamento delle iniziative delle amministrazioni ad essa interessate nonché l'adozione di direttive generali per il proficuo utilizzo dei flussi finanziari, sia comunitari che nazionali;

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430 che, nel dare attuazione al disposto dell'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94, ridefinisce le competenze di questo Comitato al quale, nell'ambito degli indirizzi fissati dal Governo, viene demandato il compito di definire le linee generali di politica economica per la valorizzazione dei processi di sviluppo delle diverse aree del Paese, ed in particolare delle aree sottoutilizzate;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38 che, all'art. 4, affida al Dipar-

timento per le politiche di sviluppo e di coesione la funzione di provvedere alle iniziative in materia di utilizzazione dei fondi strutturali comunitari, secondo le direttive generali di questo Comitato, e partecipare, per quanto di competenza, ai processi di definizione delle relative politiche comunitarie; di promuovere e verificare, nel rispetto delle competenze delle singole amministrazioni pubbliche interessate, l'attuazione dei programmi che utilizzano fondi strutturali comunitari;

Visti gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, (finanziaria 2003) con i quali vengono istituiti, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle attività produttive, Fondi per le aree sottoutilizzate nei quali si concentra e si dà unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi speciali e aggiuntivi a finanziamento nazionale di cui sopra, vengono altresì identificati gli strumenti di intervento finanziabili con i fondi in questione e viene previsto che le amministrazioni riferiscano a questo Comitato in ordine all'andamento degli strumenti, definendo le procedure con cui questo Comitato, presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, trasferisce risorse dall'uno all'altro fondo, con i conseguenti effetti di bilancio;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 2006, n. 233 che ha trasferito al Ministero dello sviluppo economico le funzioni di cui all'art. 24, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate;

Visto l'art. 1, commi 863-866, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007) con cui il Fondo per le aree sottoutilizzate ex art. 61 della legge n. 289/2002 è stato incrementato, con risorse immediatamente impegnabili a decorrere dal primo anno, di 64.379 milioni di euro (100 milioni per ciascuno degli anni 2007 e 2008, 5.000 milioni per l'anno 2009 e 59.179 milioni entro il 2015) da destinare alla realizzazione degli interventi di politica regionale nazionale relativi al periodo di programmazione 2007-2013 e visto in particolare il comma 864 concernente la definizione del Quadro strategico nazionale (QSN) per la politica di coesione 2007-2013 quale sede della programmazione unitaria delle risorse aggiuntive, nazionali e comunitarie, e quale quadro di riferimento, per le priorità individuate, della programmazione delle risorse ordinarie in conto capitale, fatte salve le competenze regionali in materia;

Visti il regolamento (CE) del Consiglio dell'Unione europea n. 1083/2006 dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione; il regolamento (CE) n. 1080/2006 del 5 luglio 2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale; il regolamento (CE) n. 1081/2006 del 5 luglio 2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo al Fondo sociale europeo ed il regolamento (CE) n. 1828/2006 dell'8 dicembre 2006 della Commissione delle comunità europee, recante la disciplina delle modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 1083/2006 e 1080/2006;

Viste le «Linee guida per l'elaborazione del Quadro strategico nazionale (QSN) per la politica di coesione 2007-2013» e la relativa intesa sancita in sede di Conferenza Unificata in data 3 febbraio 2005, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, nelle quali è stato concordato il percorso di definizione del Quadro strategico nazionale quale riferimento strategico del processo di programmazione della politica regionale unitaria, comunitaria (finanziata con risorse comunitarie e di cofinanziamento nazionale) e nazionale realizzata in base all'art. 119, comma 5, della Costituzione, attraverso il Fondo per le aree sottoutilizzate;

Vista la propria delibera 15 luglio 2005, n. 77 (*Gazzetta Ufficiale* n. 19/2006) di «Attuazione delle Linee Guida per l'impostazione del Quadro Strategico Nazionale»;

Vista la propria delibera 22 dicembre 2006, n. 174 (*Gazzetta Ufficiale* n. 95/2007) con cui è stato approvato il Quadro strategico nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007-2013 ed, in particolare, il punto 5 ove si è disposto l'accantonamento di una quota pari al 30% delle risorse FAS attribuite nel periodo 2007-2013 al Mezzogiorno per costituire una riserva generale per il Mezzogiorno destinata, tra l'altro, a finanziare incentivi da attribuire in base al raggiungimento degli obiettivi di servizio;

Vista la decisione CE n. 3329 del 13 luglio 2007 con cui la Commissione ha approvato il Quadro strategico nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007-2013;

Visto, in particolare, il paragrafo III. 4, del Quadro strategico nazionale relativo agli obiettivi di servizio;

Visto il Documento di programmazione economica e finanziaria 2008-2011 approvato dal Consiglio dei Ministri il 28 giugno 2007 ed in particolare il paragrafo VIII. 1 in cui, facendo riferimento agli «obiettivi di servizio», si evidenzia che, ad essi, sono associati meccanismi premiali a conferma dell'impegno assunto e volto al raggiungimento di un miglior servizio reso ai cittadini;

Considerato che la strategia di sviluppo per il 2007-2013 attribuisce un ruolo centrale alla produzione e alla promozione di servizi collettivi ed essenziali per la qualità della vita dei cittadini e la convenienza delle imprese ad investire;

Considerata la necessità di promuovere una maggiore equità nell'accesso di tutti i cittadini ai servizi collettivi in maniera uniforme sul territorio nazionale;

Ritenuto necessario selezionare, nel Quadro strategico nazionale 2007-2013, alcuni obiettivi di fruizione e qualità dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, al servizio idrico, alla qualità dell'istruzione,

alla cura dell'infanzia e della popolazione anziana in ragione della possibilità di procedere alla loro quantificazione e monitoraggio;

Ritenuto altresì necessario fissare per gli stessi obiettivi standard adeguati al cui raggiungimento sia subordinato il riconoscimento di un premio finanziario;

Valutata la coerenza degli standard proposti con gli obiettivi normativi nazionali ed europei;

Tenuto conto dell'esigenza che il raggiungimento di tali obiettivi sia sostenuto da un rafforzamento dell'impegno dell'ordinaria azione politica regionale, anche attraverso l'adozione di specifici atti di pianificazione e programmazione delle attività;

Ritenuto che le amministrazioni centrali interessate, in relazione ai singoli obiettivi, possano contribuire al miglioramento della qualità e dei servizi offerti attraverso il concorso di azioni mirate e di accompagnamento nel conseguimento degli obiettivi nonché attraverso il consolidamento del quadro normativo-istituzionale di riferimento;

Tenuto conto dell'importanza di adottare dei dispositivi di monitoraggio delle azioni, anche in ragione dell'ampiezza dell'orizzonte temporale di riferimento, e dell'esigenza di informazione dei cittadini e di valutazione degli stessi circa il miglioramento della qualità dei servizi;

Richiamati i principi della programmazione, della sussidiarietà, del partenariato, dell'aggiuntività e della proporzionalità sottostanti al processo di programmazione della politica regionale unitaria a valere sulle risorse strutturali comunitarie e sulle risorse FAS;

Visto il parere favorevole espresso in sede di Conferenza Stato-Regioni in data 1° agosto 2007;

Su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di cui alla nota n. 13089 del 2 agosto 2007, concernente le «Regole di attuazione del meccanismo di incentivazione legato agli obiettivi di servizio del QSN 2007-2013»;

Delibera:

È approvato il documento concernente le «Regole di attuazione del meccanismo di incentivazione legato agli obiettivi di servizio del QSN 2007-2013», richiamato in premessa, articolato come segue.

1. *Meccanismo premiale «obiettivi di servizio».*

1.1 È istituito un meccanismo premiale associato al conseguimento di risultati verificabili in termini di servizi collettivi in ambiti essenziali per la qualità della vita e l'uguaglianza delle opportunità dei cittadini e per la convenienza ad investire delle imprese. Gli obiettivi, che afferiscono ai quattro ambiti dell'istruzione, dei servizi per l'infanzia e di cura per gli anziani, del ciclo integrato dei rifiuti urbani e del servizio idrico integrato, sono i seguenti:

elevare le competenze degli studenti e le capacità di apprendimento della popolazione;

aumentare i servizi di cura alla persona alleggerendo i carichi familiari per innalzare la partecipazione delle donne al mercato del lavoro;

tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente in relazione al servizio idrico integrato;

tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente in relazione al sistema di gestione dei rifiuti urbani.

Il conseguimento degli obiettivi in termini di disponibilità e qualità dei servizi offerti è verificato sulla base di undici indicatori statistici, cui sono associati espliciti target.

La descrizione tecnica degli indicatori, la fonte di rilevazione dell'informazione statistica, la modalità di rilevazione e i valori target sono indicati nell'allegato 1 che costituisce parte integrante della presente delibera.

La scadenza per la verifica del raggiungimento dei target è fissata al 30 novembre del 2013. La verifica finale del 2013 è preceduta da una verifica intermedia fissata al 30 novembre 2009. La procedura di verifica del raggiungimento degli obiettivi e le modalità di assegnazione del premio finanziario sono descritti nell'allegato 2 che costituisce parte integrante della delibera.

1.2 Al meccanismo premiale è destinata una quota parte della riserva generale del 30% delle risorse FAS attribuita per il periodo 2007-2013 al Mezzogiorno, così come previsto dal punto 5 della delibera CIPE 22 dicembre 2006, n. 174. Le risorse necessarie per l'attuazione del meccanismo premiale sono di 3.008,2 milioni di euro. L'attribuzione delle risorse premiali avverrà con successiva delibera di questo Comitato su proposta del Ministro dello sviluppo economico.

1.3 Partecipano al meccanismo premiale le otto regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia) che concorrono al conseguimento di tutti gli obiettivi considerati.

Il Ministero della pubblica istruzione partecipa limitatamente all'obiettivo istruzione.

Le amministrazioni partecipanti al meccanismo di incentivazione preparano un Piano d'azione per il raggiungimento degli obiettivi di servizio (di seguito Piano) che dovrà essere adottato, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, entro il 31 marzo 2008.

Nel Piano saranno indicate le azioni da promuovere sul territorio per il conseguimento degli obiettivi; le modalità organizzative per ciascuna azione; le risorse umane e finanziarie necessarie; i tempi previsti per ciascuna attività; gli strumenti che si intendono utilizzare per assicurare che tali azioni siano svolte (compresi eventuali meccanismi di incentivazione per gli enti locali e eventuali modifiche o innovazioni normative); i meccanismi di monitoraggio dell'attuazione del Piano e della congruità delle azioni previste e effettuate con il raggiungimento degli obiettivi di servizio lungo il periodo di attuazione del meccanismo incentivante (2007-2013). Il Piano prevede anche le modalità di pubblicità e comunicazione sui progressi, favorendo un ampio coinvolgimento del partenariato economico e

sociale e delle associazioni impegnate sui temi. La definizione del Piano dovrà prevedere momenti di confronto con il partenariato economico e sociale.

Durante il periodo di riferimento per l'attuazione del meccanismo premiale, ciascuna Regione del Mezzogiorno ed il Ministero della Pubblica istruzione predisporranno rapporti annuali di esecuzione del Piano d'azione e garantiranno la massima diffusione di tali rapporti anche attraverso il coinvolgimento del partenariato economico e sociale.

2. Gruppo tecnico centrale di accompagnamento.

Viene istituito un gruppo tecnico centrale di accompagnamento (di seguito «gruppo tecnico») composto da rappresentanti del Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione (DPS) del Ministero dello sviluppo economico, a cui è demandato il coordinamento, delle regioni del Mezzogiorno, del Ministero della pubblica istruzione e dell'Istat. Con decreto del capo Dipartimento del DPS sono individuate le modalità di funzionamento e i criteri per la composizione del gruppo tecnico.

Il gruppo tecnico predispone materiali istruttori sui progressi e le eventuali difficoltà per il conseguimento degli obiettivi di servizio da discutersi presso le regioni e in riunioni annuali del Comitato nazionale del QSN dedicate esclusivamente agli obiettivi di servizio; organizza, con modalità unitaria e coordinata, momenti di formazione e comunicazione anche su sollecitazione delle regioni e del partenariato economico e sociale; attua proposte di monitoraggio statistico delle azioni per il conseguimento degli obiettivi di servizio; rende disponibile l'informazione statistica necessaria per il monitoraggio degli indicatori utilizzati; valida e condivide processi di acquisizione di informazione statistica; formula proposte di soluzione a problemi di disponibilità, coerenza e consistenza dei dati che potrebbero verificarsi nel corso dell'attuazione del sistema di incentivazione. Il gruppo tecnico acquisisce i piani d'azione, i rapporti annuali di esecuzione, i valori annuali degli indicatori regionali trasmessi dagli enti produttori e le relazioni di avanzamento delle amministrazioni di settore impegnate nel progetto di assistenza tecnica agli obiettivi di servizio, e individua le forme più efficaci per rendere tale informazione pubblica e condivisa.

3. Progetto di azioni di sistema e assistenza tecnica fornita dalle amministrazioni centrali a supporto degli obiettivi di servizio.

Nell'ambito delle risorse pari a 3.008,2 milioni di euro di cui al punto 1.2, è compreso l'importo di 7 milioni di euro da destinare al «Progetto di azioni di assistenza tecnica e azioni di sistema a supporto degli obiettivi di servizio» (di seguito «Progetto»).

Le linee operative di attività del Progetto sono attribuite al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (2 milioni di euro), per gli obiettivi relativi alla gestione dei rifiuti e del servizio idrico integrato e, congiuntamente, al Ministero della salute (1 milione di euro), al Ministero della solidarietà sociale (2 milioni di euro) ed al Dipartimento delle politiche per la famiglia presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (2 milioni di euro) per l'obiettivo relativo ai servizi di cura alla persona (asili nido e assistenza domiciliare integrata).

Le quattro amministrazioni centrali sopramenzionate si impegnano ad assecondare il conseguimento degli obiettivi di servizio garantendo la coerenza della politica ordinaria, nella tempistica e nelle modalità attuative, con le scadenze fissate per il conseguimento dei target; a rafforzare la funzione di monitoraggio e di rilevazione analitica dei servizi di interesse; a potenziare le funzioni di indirizzo e di accompagnamento alle Regioni.

Il Progetto, elaborato dalle quattro amministrazioni centrali di concerto con il DPS e con le amministrazioni partecipanti al meccanismo premiale, è caratterizzato da unitarietà funzionale al meccanismo premiale degli obiettivi di servizio e da complementarietà a interventi di assistenza tecnica finanziati da altri strumenti della politica regionale.

In concomitanza della verifica intermedia del raggiungimento degli obiettivi di servizio fissata al 30 novembre 2009, è prevista una verifica dell'andamento del Progetto per consentirne la riprogrammazione finanziaria in funzione della capacità di spesa e dello stato di avanzamento rispetto alle linee progettuali approvate.

L'attuazione del Progetto risponderà ai requisiti di informazione, monitoraggio e gestione finanziaria del Fondo aree sottoutilizzate.

4. Attività di supporto per la disponibilità di informazione statistica.

Nell'ambito delle risorse di 3.008,2 milioni di euro di cui al citato punto 1.2, è compreso l'importo di 1,2 milioni di euro per un'azione a titolarità del Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione (DPS), destinata a garantire l'idonea informazione statistica nei tempi e secondo le modalità necessarie all'attuazione, monitoraggio e verifica del meccanismo premiale degli obiettivi di servizio.

Allo scopo, il DPS potrà avvalersi del supporto di organismi tecnici pubblici o privati.

Roma, 3 agosto 2007

Il Presidente: PRODI

Il segretario del CIPE: GOBBO

Registrata alla Corte dei conti il 10 dicembre 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 159

ALLEGATO 1

Indicatori e valori target per misurare gli obiettivi di servizio

I valori degli indicatori statistici e le informazioni relative alle modalità di rilevazione si renderanno disponibili sul sito web del Dipartimento delle Politiche di Sviluppo e Coesione del Ministero dello Sviluppo Economico.

I. Obiettivo elevare le competenze degli studenti e la capacità di apprendimento della popolazione.

Indicatore S.01 **Percentuale della popolazione in età 18-24 anni con al più la licenza media, che non ha concluso un corso di formazione professionale riconosciuto dalla Regione di durata superiore ai 2 anni.**
L'indicatore è rilevato dall'Istat attraverso l'indagine continua sulle forze di lavoro (con valori trimestrali) e il valore annuale per Regione è disponibile con circa 4 mesi di ritardo; pertanto le verifiche del raggiungimento dei target dovrebbero essere effettuate sui valori degli anni 2008 e 2012. Tuttavia, per tenere in considerazione gli effetti più recenti delle politiche attuate, si è concordato che l'Istat utilizzerà per la verifica intermedia un valore provvisorio relativo all'anno 2009, calcolato sulla base degli ultimi quattro trimestri disponibili (ultimi due trimestri del 2008 e primi due del 2009).
La definizione adottata per l'indicatore (concordata di recente anche in sede Eurostat per il monitoraggio a livello europeo), richiede che nell'indagine continua sulle forze di lavoro dell'Istat vengano esclusi dal computo del numero dei giovani che hanno abbandonato precocemente la scuola, early school leavers, (cioè dalla variabile che costituisce l'indicatore di interesse):

- i giovani con un diploma di istruzione successivo al diploma di scuola inferiore; compresi i diplomi di 2-3 anni che non consentono l'accesso all'università (secondo la terminologia europea, questi diplomi sono del tipo Isced 3c LONG);
- i giovani che dopo la licenza media hanno portato a termine un corso di formazione regionale equivalente a due anni.

Si sottolinea che per incidere sulla modifica di questo indicatore, agiscono le Regioni soprattutto nell'orientare correttamente l'offerta formativa e il Ministero della Pubblica istruzione, nella sua azione ordinaria rafforzata dal relativo Programma a valere sulle risorse aggiuntive, nel ridurre la dispersione scolastica e rendere più attrattive le scuole.

Target per l'indicatore S.01 alla verifica del 2013: data la centralità che rivestono le politiche per l'apprendimento della popolazione e l'aumento delle conoscenze nella strategia della politica regionale aggiuntiva 2007-2013 e considerato l'obiettivo quantificato nell'ambito della Strategia di Lisbona, il target per la verifica finale è fissato al 2013 pari al 10% per ciascuna Regione.
Il Ministero della Pubblica istruzione riceve una quota del premio finanziario ad esso allocato per ogni Regione che ha raggiunto il target (con quote identiche tra le Regioni).

Indicatore S.02 **Percentuale di 15-enni con al massimo il primo livello di competenza in lettura del test PISA effettuato dall'OCSE.**

L'indicatore è rilevato tramite l'indagine che l'OCSE effettua su un campione di studenti di quindici anni per misurare ciò che sa fare un ragazzo o una ragazza prossimo all'uscita della fase di istruzione obbligatoria, in termini di competenze considerate essenziali per svolgere un ruolo consapevole e attivo nella società e per continuare ad apprendere. Sul tema delle competenze contano direttamente le azioni messe in atto dal Ministero della Pubblica istruzione tramite il PO istruzione nelle scuole; tuttavia per garantire la raggiungibilità delle scuole e assicurare una maggiore permanenza temporale degli studenti sono fondamentali le azioni di accompagnamento che fanno capo alle Regioni e ai loro POR (come i servizi di trasporto pubblico e scuolabus, l'apertura pomeridiana delle scuole, l'attivazione di servizi di mensa, etc.). Questi interventi regionali sono tanto più importanti per gli studenti deboli e in situazione di disagio che hanno minore motivazione e minori mezzi per trovare soluzioni proprie.

L'indagine ha cadenza triennale (2000, 2003, 2006 ecc.) pertanto la baseline per gli obiettivi di servizio è l'anno 2003. Il disegno campionario di PISA per l'Italia ha assicurato finora la significatività a livello di cinque macro-aree. Dalla rilevazione del 2003 sono disponibili baseline solo a livello di macroarea Mezzogiorno. Per PISA 2006, ci saranno anche i dati regionali di alcune Regioni del Sud (Campania, Basilicata, Puglia, Sardegna, Sicilia). A partire dal 2009 si possono inserire nell'indagine campioni di dimensioni tali da garantire stime regionali per tutte le Regioni del Mezzogiorno. Per farlo è necessario che il Ministero della Pubblica istruzione e le Regioni si coordinino con l'INVALSI e con l'OCSE.

Target per l'indicatore S.02 alla verifica del 2013: per la fissazione del target si deve considerare che ad oggi è noto solo il valore del Mezzogiorno, ma successivamente all'indagine del 2009 saranno noti anche i valori regionali. Pertanto una soglia unica per le Regioni del Mezzogiorno potrebbe rivelarsi non vincolante per alcune Regioni. Per assicurare invece che tutte le Regioni intraprendano un percorso di miglioramento, la regola prevede due modalità di raggiungimento del target: la Regione ha diritto a metà del premio se la percentuale di studenti con al massimo il primo livello in lettura al 2013 nella Regione è non superiore a 20% (corrispondente a circa il valore registrato nella media dei paesi OCSE nel 2003); la Regione ha diritto a metà del premio se ha registrato tra il 2009 e il 2012 una riduzione in punti percentuali negli studenti con al massimo il primo livello in lettura superiore in valore assoluto ad almeno il 70% della variazione in punti percentuali che ha registrato l'area Mezzogiorno nello stesso periodo. Per il Ministero della Pubblica istruzione il target alla verifica finale del 2013 si considera raggiunto per ogni Regione che ha conseguito il proprio target. Il Ministero della Pubblica istruzione riceve una quota del premio finanziario ad esso allocato per ogni Regione che ha raggiunto il target (con quote identiche tra le Regioni).

In considerazione del fatto che non sono noti i valori attuali assunti nelle Regioni, la verifica intermedia al 2009 è effettuata unicamente per il Ministero della Pubblica istruzione sulla base del valore assunto dalla percentuale di studenti con al massimo il primo livello in lettura nel Mezzogiorno secondo l'indagine del 2009. Qualora non fosse possibile anticipare il rilascio dei dati PISA 2009 di qualche mese, la verifica intermedia per questo indicatore slitterà alla fine del 2010.

Indicatore S.03 **Percentuale di 15-enni con al massimo il primo livello di competenza in matematica del test PISA effettuato dall'OCSE.**
Valgono le stesse considerazioni fatte per l'indicatore S.02 riguardo alla disponibilità temporale e geografica dell'indicatore.

Target dell'indicatore S.03 alla verifica del 2013: per la fissazione del target valgono le considerazioni fatte per il target di S.02. Pertanto la Regione ha diritto a metà del premio se la percentuale di studenti nella Regione con al massimo il primo livello in matematica al 2013 è non superiore a 21% (corrispondente a circa il valore registrato nella media dei paesi OCSE nel 2003); la Regione ha diritto a metà del premio se ha registrato tra il 2009 e il 2012 una riduzione in punti percentuali negli studenti con al massimo il primo livello in matematica superiore in valore assoluto ad almeno il 70% della variazione in punti percentuali che ha registrato l'area Mezzogiorno nello stesso periodo. Per il Ministero della Pubblica istruzione il target alla verifica finale del 2013 si considera raggiunto per ogni Regione che ha conseguito il proprio target. Il Ministero della Pubblica istruzione riceve una quota del premio finanziario ad esso allocato per ogni Regione che ha raggiunto il target (con quote identiche tra le Regioni).

In considerazione del fatto che non sono noti i valori attuali assunti nelle Regioni, la verifica intermedia al 2009 è effettuata unicamente per il Ministero della Pubblica istruzione sulla base del valore assunto dalla percentuale di studenti con al massimo il primo livello in matematica nel Mezzogiorno secondo l'indagine del 2009. Qualora non fosse possibile anticipare il rilascio dei dati PISA 2009 di qualche mese, la verifica intermedia per questo indicatore slitterà alla fine del 2010.

II. Obiettivo aumentare i servizi di cura alla persona alleggerendo i carichi familiari per innalzare la partecipazione delle donne al mercato del lavoro

Indicatore S.04 **Diffusione dei servizi per l'infanzia (asili nido, micronidi, e/o altri servizi integrativi e innovativi per l'infanzia), misurata con la percentuale di Comuni che hanno attivato tali servizi sul totale dei comuni della Regione.**
Questo indicatore ha lo scopo di misurare l'incremento della diffusione del servizio su tutto il territorio regionale. Poiché le condizioni orografiche e la struttura demografica delle aree interne e rurali rendono complicata e costosa la diffusione del servizio nella sua forma tradizionale si è ritenuto opportuno, alla luce degli approfondimenti effettuati con le Amministrazioni di settore, considerare la diffusione dei servizi per l'infanzia includendo nell'indicatore oltre agli asili nido tradizionali anche micronidi e altre forme innovative e integrative che possono rivelarsi particolarmente appropriate per l'incremento dei servizi anche nei piccoli comuni. Nella definizione si considerano tutti i servizi pubblici o cofinanziati. Si segnala che l'indicatore considera come attivatori del servizio tutti i comuni associati o consorziati per l'erogazione del servizio.
L'indicatore è rilevato dall'Istat con l'Indagine censuaria sugli interventi e i servizi sociali dei Comuni. L'indagine, iniziata con riferimento all'anno 2003, ha cadenza annuale e i valori regionali sono disponibili con un ritardo di due anni. Sono in corso valutazioni da parte dell'Istat per rispondere all'esigenza di effettuare la verifica al 2009 sui dati al 2008 e al 2013 sui dati al 2012.

Target per l'indicatore S.04 alla verifica del 2013: In considerazione dell'ampia flessibilità di modalità di conseguimento del target relativo all'indicatore si fissa un'unica soglia pari al 35% (corrispondente a circa l'attuale livello Italia).

Indicatore S.05 **Presa in carico degli utenti dei servizi per l'infanzia, misurato con la percentuale di bambini fino al compimento dei tre anni che hanno usufruito di servizi per l'infanzia (asili nido, micronidi, e/o altri servizi integrativi e innovativi) sul totale della popolazione tra zero anni e fino al compimento dei 3 anni.**
L'indicatore è misurato a livello regionale considerando che l'utenza accolta in asili nido deve essere pari ad almeno il 70% del totale.
La fonte di informazione, la modalità e il tempo di rilascio dei dati coincide con l'indicatore precedente. Nella definizione si considerano tutti i servizi pubblici o cofinanziati. L'inclusione di micronidi e/o altri servizi integrativi e innovativi nel calcolo dell'indicatore consente di considerare modalità più flessibili di erogazione dei servizio particolarmente adatte nel caso di piccoli comuni dispersi sul territorio.
Per questo indicatore l'elemento caratterizzante è il forte divario del Mezzogiorno rispetto al resto del paese: il tasso di copertura del Mezzogiorno secondo la definizione qui adottata è del 4,2% contro il 15,5% delle Regioni del Centro-Nord (dati riferiti all'anno 2004). Al contempo analisi nelle Regioni evidenziano un'offerta sottodimensionata rispetto alla domanda e un'urgenza di ampliamento dell'offerta desumibile anche nella scelta della legge finanziaria 2007 che fissa impegni su target molto elevati e risorse dedicate in un Programma Straordinario di interventi per l'incremento e il riequilibrio territoriale dei servizi per l'infanzia.
E' opportuno sottolineare che l'ordine di grandezza delle risorse premiali legate al raggiungimento degli indicatori relativi al servizio per l'infanzia negli obiettivi di servizio è molto elevato rispetto all'attuale dimensione dell'investimento nel settore.

Target per l'indicatore S.05 alla verifica del 2013: in considerazione degli obiettivi assunti anche a livello nazionale, per questo indicatore si rende opportuno ridurre il divario con il resto del Paese, tenendo comunque conto dell'opportunità di realizzare un'offerta di servizi differenziata secondo le esigenze dei territori. Quindi si ritiene che tutte le Regioni del Mezzogiorno debbano raggiungere alla verifica finale del 2013 il 12% di copertura di popolazione fino a tre anni, garantendo che almeno il 70 per cento dell'utenza usufruisca del servizio di asili nido.

Indicatore S.06 **Numero di anziani assistiti in assistenza domiciliare integrata (ADI) rispetto al totale della popolazione anziana (65 anni e oltre).**
L'indicatore, relativo alla diffusione del servizio, coglie in parte anche aspetti di accessibilità e qualità, essendo quella proposta una modalità avanzata ed efficiente dell'erogazione dei servizi di cura all'anziano, rispetto alle modalità tradizionali di ricoveri o assistenza in ambulatori. L'indicatore è rilevato direttamente dal Ministero della Salute e trasmesso attualmente con circa due anni di ritardo. Sono in corso valutazioni con il Ministero della Salute per ridurre il ritardo temporale di rilascio delle informazioni. Si rileva che i valori dell'indicatore presentano valori della media Italia (pari a circa il 2,9%) inferiori alla media dei paesi europei (vicina al 7%), con una certa varianza tra tutte le Regioni italiane: in questo caso alcune Regioni dell'area Mezzogiorno presentano valori più elevati dell'attuale media nazionale.

Target per l'indicatore S.06 alla verifica del 2013: si ritiene opportuno stabilire per questo indicatore un target al 2013 pari al 3,5% (valore attuale del Centro-Nord), che è il valore fissato dai Livelli Essenziali di Assistenza. Anche se per le Regioni Molise e Basilicata il valore attuale risulta già al di sopra del target, l'osservazione delle oscillazioni delle serie storica e il previsto invecchiamento della popolazione, suggeriscono che il mantenimento negli anni futuri delle attuali elevate percentuali di copertura è da considerarsi una misura adeguata dello sforzo compiuto da compiere da parte di queste Regioni. Per tutte le Regioni, infine, per tenere conto del fatto che l'aumento della popolazione assistita va accompagnato anche da un incremento dell'intensità delle prestazioni erogate allo scopo di migliorare la qualità del servizio offerto, è necessario che l'incidenza della spesa per l'assistenza domiciliare integrata risulti almeno pari a quella attualmente osservata.

III. Obiettivo tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente in relazione al sistema di gestione dei rifiuti urbani

Indicatore S.07 **Kg di rifiuti urbani smaltiti in discarica per abitante all'anno.**
L'indicatore, presente nel set di indicatori strutturali della strategia di Lisbona, è rilevato annualmente dall'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT). I valori regionali sono disponibili a partire dal 2002 e con un ritardo nel rilascio dei valori di circa 12 mesi. La legislazione corrente, europea e nazionale, prevede che lo smaltimento in discarica assuma una funzione residuale rispetto al ciclo di gestione dei rifiuti; dalle norme in vigore deriva che il conferimento in discarica può riguardare solo i rifiuti non recuperabili, inerti e/o pretrattati non suscettibili di ulteriore valorizzazione. Nella definizione dell'indicatore collegato al meccanismo di incentivazione per gli obiettivi di servizio, il valore della Campania comprende la quota di rifiuti proveniente dagli impianti di trattamento meccanico-biologico che, in mancanza della disponibilità di impianti per il recupero, è stata annualmente stoccata in attesa di essere avviata allo smaltimento, secondo le stime annuali per gli anni 2002-2005, effettuate dall'APAT.

Target per l'indicatore S.07 alla verifica del 2013: poiché tale indicatore coglie sia il conseguimento dell'obiettivo di riduzione nella produzione di rifiuti, sia quello di effettivo recupero di materiale (attraverso tecnologie diverse che riducono la quantità che deve essere smaltita in discarica), il target per la verifica finale del 2013 è definito da due condizioni da soddisfare simultaneamente per accedere al premio: a) ciascuna Regione non deve superare 230 kg/procapite di rifiuti urbani smaltiti in discarica, che è all'incirca il valore della media UE(25) al 2005 e b) la percentuale di rifiuto urbano smaltito in discarica (sul totale del rifiuto urbano) non può essere superiore al 50%.

Indicatore S.08 **Percentuale di raccolta differenziata sul totale dei rifiuti urbani raccolti.**
L'indicatore è rilevato annualmente dall'APAT. I valori provinciali e regionali sono disponibili a partire dal 1996 e con un ritardo nel rilascio dei valori di circa 12 mesi. Il livello di raccolta differenziata in Italia nel 2005 ha raggiunto il 24,3% grazie

principalmente alle Regioni del Nord che hanno superato la soglia del 35%. Al contrario, nel Mezzogiorno, a causa del perdurare delle condizioni di emergenza del settore e della mancata attivazione di adeguati sistemi di intercettazione delle diverse frazioni merceologiche dei rifiuti, la raccolta differenziata si ferma all'8,7%.

Target per l'indicatore S.08 alla verifica del 2013: per la percentuale di raccolta differenziata sono stati stabiliti obiettivi normativi a partire dal D.lgs 22/97, posticipati di tre anni dal D.lgs. 152/06 e sue successive modifiche e integrazioni, che prevedono il conseguimento del 35% di raccolta differenziata dei rifiuti urbani al 2006. In linea con gli indirizzi europei, è prevedibile un innalzamento progressivo di questi obiettivi: in questa direzione in Italia con la legge finanziaria 2007 sono stati stabiliti valori crescenti da raggiungere nei prossimi cinque anni. In considerazione degli obiettivi normativi, alla verifica finale del 2013 ciascuna Regione deve raggiungere almeno il 40% della raccolta differenziata.

Indicatore S.09 **Quota di frazione umida (frazione organica e verde) trattata in impianti di compostaggio sulla frazione di umido nel rifiuto urbano totale per la produzione di compost ex. D.lgs 217/06**

La capacità di produzione di compost di qualità è strettamente legata all'organizzazione della raccolta differenziata della frazione umida contenuta nei rifiuti urbani . Quindi la quota di frazione umida trattata in impianti di compostaggio sul totale dell'umido contenuto nei rifiuti prodotti, ben rappresenta la capacità di recupero di materia. I valori di questo indicatore sono molto bassi nel Mezzogiorno, ad eccezione dell'Abruzzo. Bisogna sottolineare che nel Mezzogiorno esiste già la potenzialità tecnica per aumentare la quantità di recupero di materia tramite la produzione di compost (complessivamente nel 2005 la capacità utilizzata degli impianti di compostaggio attivi nel Sud è circa il 25%, ad eccezione della Sardegna che utilizza al massimo i propri impianti); pertanto l'aumento della raccolta differenziata e della separazione della frazione umida alla fonte potranno avere velocemente un impatto positivo sui valori di questo indicatore già a partire dai prossimi anni.

L'indicatore è rilevato dall'APAT; il numeratore tramite il censimento delle quantità in entrata negli impianti di compostaggio; il denominatore (rifiuto umido prodotto) è frutto di una stima APAT sulla base di analisi merceologiche e della quantità di rifiuto prodotto. Per il monitoraggio e la verifica di tale indicatore l'APAT rileva tutti gli impianti autorizzati indipendentemente dalla tecnologia utilizzata. Nel monitoraggio dell'indicatore nei prossimi anni, potranno essere incluse tecnologie ad oggi non ancora disponibili per la produzione di compost di qualità, secondo la valutazione che fornirà l'APAT.

Target per l'indicatore S.09 alla verifica del 2013: con l'obiettivo di ridurre il divario tra aree del Paese, alla verifica finale del 2013 ciascuna Regione deve raggiungere almeno il 20% di frazione umida trattata in impianti di compostaggio, che corrisponde all'incirca al valore assunto dall'Italia nel 2005. Si osservi che per aumentare la quota percentuale di frazione umida trattata per produrre compost di qualità, oltre ad aumentare l'utilizzo degli impianti di compostaggio, le Regioni possono optare per ridurre la produzione di frazione umida, ad esempio incentivando il ricorso al compostaggio domestico nelle zone rurali.

IV. Obiettivo tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente in relazione al servizio idrico integrato

Indicatore S.10 **Percentuale di acqua erogata sul totale dell'acqua immessa nelle reti di distribuzione comunale.**

L'indicatore considera i flussi di acqua potabile che attraversano le reti di distribuzione comunali e sono distribuiti ai singoli punti di utilizzazione (abitazioni, stabilimenti, negozi, uffici, ecc.). E' una misura di efficienza nella distribuzione dell'acqua, sebbene comprenda una componente di "perdite" fisiologiche legate ad esempio all'acqua destinata agli usi pubblici.

L'indicatore è stato rilevato dall'Istat nel 1999 con il Censimento delle acque e nel 2005 mediante l'indagine campionaria Sistema delle indagini sulle acque (SIA); quest'ultimo anno fornisce la *baseline* per la definizione del target. L'Istat garantisce di replicare l'indagine con metodologia tale da avere risultati comparabili ai valori del 2005, per almeno due occorrenze nel 2008 e nel 2012. I valori delle indagini del 2008 e del 2012 saranno disponibili per essere utilizzati nella verifica intermedia e finale degli anni 2009 e 2013.

Target per l'indicatore S.10 alla verifica del 2013: La normativa di settore (DPCM del 4/3/96 "Disposizioni in materia di risorse idriche"), sostenuta anche da analisi e studi, indica in una quota non superiore al 20% il valore delle perdite totali nella rete di distribuzione dell'acqua. Ad oggi si ritengono raggiungibili obiettivi del 10–15% di perdite reali (vale a dire rotture sulle tubazioni di varia natura e dimensione, trafilamenti nell'adduzione/distribuzione e negli allacci fino al contatore, nei serbatoi e negli impianti di trattamento a cui generalmente si aggiungono consumi autorizzati non fatturati ma misurati oppure non fatturati e non misurati, per esempio consumi tecnici quali perdite di processo e gestionali puliture, sfociature, controlavaggi). Poiché nell'indicatore rilevato dall'Istat e utilizzato per gli obiettivi di servizio non si distingue fra perdite reali e perdite totali, l'obiettivo a cui tendere per le perdite totali risulta pari al 20-25%. Tali valori risultano inoltre coerenti con gli obiettivi di recupero perdite contenuti nei Piani d'Ambito degli Ambiti Territoriali Ottimali delle Regioni del Mezzogiorno. Pertanto il target al 2013 è definito dalla condizione che ciascuna Regione deve avere almeno il 75% di acqua erogata sul totale dell'acqua immessa nelle reti di distribuzioni comunali.

Indicatore S.11 **Abitanti equivalenti effettivi serviti da impianti di depurazione delle acque reflue, con trattamento secondario o terziario, in rapporto agli abitanti equivalenti totali urbani per Regione.**

Questo indicatore consente di misurare direttamente i miglioramenti, in termini di servizio e di utenti serviti, del segmento di depurazione che presenta ad oggi ancora forti criticità in molte Regioni del Mezzogiorno e in alcune del Centro-Nord. I trattamenti secondari e terziari, a fronte di consistenti impegni di investimento, garantiscono un'elevata qualità dei reflui depurati e pertanto nell'indicatore si considerano solo queste due tipologie di trattamento. L'indicatore, inoltre, coglie indirettamente anche la capacità di servizio della rete fognaria, informazione che ad oggi manca delle caratteristiche necessarie di disponibilità e omogeneità per essere utilizzata ai fini degli obiettivi di servizio.

Per quanto riguarda la disponibilità dell'informazione relativamente a questo indicatore, il numeratore è rilevato dall'Istat relativamente all'anno 2005 (indagine SIA). Il denominatore dell'indicatore, vale a dire gli abitanti equivalenti totali urbani della Regione, è una stima derivante da una metodologia concordata tra l'Istat, le Regioni e il Ministero dell'Ambiente che ha dato luogo ai valori regionali relativi all'anno 2005. L'Istat garantisce l'aggiornamento negli anni futuri per l'utilizzo ai fini della rilevazione dell'indicatore degli obiettivi di servizio.

Target per l'indicatore S.11 alla verifica del 2013: in considerazione dell'importanza attribuita dalla politica di sviluppo regionale alla qualità della risorsa idrica nel Mezzogiorno, il valore target per l'anno 2013 è pari ad almeno il 70%. Tale target corrisponde al valore osservato in media oggi nelle Regioni del Centro-Nord, fatta esclusione della Liguria che si trova in una situazione molto arretrata, e risponde quindi all'obiettivo di riduzione del divario. Nell'osservazione relativa al 2005, tre Regioni (Molise, Campania e Sardegna) risultano aver già superato il target. A queste Regioni si chiede di mantenere almeno il valore attualmente osservato negli anni futuri.

Tavola 1.1 : Obiettivi, indicatori, fonte di informazione e target al 2013

OBIETTIVO	Elevare le competenze degli studenti e la capacità di apprendimento della popolazione			Aumentare i servizi di cura alla persona, alleggerendo i carichi familiari per innalzare la partecipazione delle donne al mercato del lavoro			Tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente in relazione alla gestione dei rifiuti urbani			Tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente in relazione alla gestione del servizio idrico integrato	
INDICATORE	Percentuale della popolazione 18-24 anni con titolo di studio inferiore al diploma di scuola secondaria superiore e che non partecipa ad ulteriore istruzione o formazione	Percentuale di 15-enni, con al massimo il primo livello di competenza nell'area della lettura	Percentuale di 15-enni, con al massimo il primo livello di competenza nell'area della matematica	Percentuale di Comuni che hanno attivato servizi per l'infanzia (asili nido, micronidi o servizi integrativi e innovativi) sul totale dei Comuni della regione	Percentuale di bambini in età tra zero e fino al compimento dei tre anni che hanno usufruito dei servizi per l'infanzia (asili nido, micronidi o servizi integrativi e innovativi) - di cui almeno il 70% in asili nido- sul totale della popolazione in età tra zero e fino al compimento dei tre anni	Percentuale di anziani che riceve assistenza domiciliare integrata (ADI) sul totale della popolazione anziana (65 anni e oltre)	Rifiuti urbani smaltiti in discarica per abitante (kg)	Percentuale di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata sul totale dei rifiuti urbani	Percentuale di frazione umida trattata in compostaggio sulla frazione di umido nel rifiuto urbano totale	Percentuale di acqua erogata sul totale dell'acqua immessa nelle reti di distribuzione	Abitanti equivalenti effettivi serviti da impianti di depurazione delle acque reflue con trattamento secondario o terziario, in rapporto agli abitanti equivalenti totali urbani
Fonte	Istat (Rilevazione continua forze di lavoro)	OCSE-PISA	OCSE-PISA	Istat (Indagine censuaria sui servizi sociali dei Comuni)	Istat (Indagine censuaria sui servizi sociali dei Comuni)	Ministero della Salute (Sistema informativo Sanitario)	APAT	APAT	APAT	Istat (Sistema delle indagini sulle acque)	Istat (Sistema delle indagini sulle acque)
REGOLA PER IL TARGET AL 2013	ogni regione al massimo 10% (valore strategia di Lisbona per l'Italia al 2010)	metà premio se se il valore regionale non è superiore a 20% (valore OCSE al 2003); metà premio se il decremento tra il valore 2009 e quello al 2013 è superiore al 70% di quello registrato in media Mezzogiorno	metà premio se il valore regionale non è superiore a 21% (valore OCSE al 2003); metà premio se il decremento tra il valore 2009 e quello al 2013 è superiore al 70% di quello registrato in media Mezzogiorno	ogni regione almeno pari al 35% (circa valore attuale Italia)	ogni regione almeno pari al 12% (circa valore attuale Italia)	ciascuna regione almeno pari al 3,5% (circa valore attuale Centro Nord); inoltre l'incidenza della spesa per il servizio sul totale regionale deve essere almeno pari a quella attuale	due regole da rispettare simultaneamente: a) ogni regione al massimo 230 kg/per abitante di rifiuti urbani in discarica (circa valore attuale media UE(25)); e b) percentuale non superiore al 50% del totale rifiuto urbano prodotto	ogni regione pari almeno al 40% (coerente con valore normativo)	ogni regione pari almeno al 20% (circa valore attuale Italia)	ogni regione pari almeno al 75%	ogni regione pari almeno al 70%

ALLEGATO 2

Verifica del raggiungimento degli obiettivi e modalità di assegnazione del premio finanziario

Verifica del raggiungimento dei target alle scadenze previste

Il meccanismo premiale collegato agli obiettivi di servizio prevede la verifica del raggiungimento degli obiettivi al 30 novembre 2013. Per rafforzare la visibilità del sistema di incentivazione e accrescere la mobilitazione sul territorio finalizzata al conseguimento degli obiettivi, la verifica finale è preceduta da una verifica intermedia fissata al 30 novembre 2009.

Ad entrambe le scadenze viene considerato il raggiungimento dei valori target di ciascun indicatore sulla base dell'ultima informazione statistica disponibile al novembre 2009 e 2013 (generalmente riferita all'anno 2008 per la verifica intermedia e al 2012 per la verifica finale).

La verifica intermedia per il Ministero della Pubblica istruzione relativamente ai due indicatori sulle competenze degli studenti di fonte PISA-OCSE è spostata in avanti dopo la diffusione dei risultati dell'indagine del 2009 (prevista per giugno 2010).

Nelle riunioni annuali del Comitato nazionale del QSN dedicate alla discussione dei progressi relativamente agli obiettivi di servizio, per gli anni 2009 e 2013 si discuteranno i risultati conseguiti dalle amministrazioni relativamente ai target fissati, sulla base dell'istruttoria svolta dal gruppo tecnico di accompagnamento e del raggiungimento dei target validato dall'Istat sulla base delle informazioni trasmesse dagli enti produttori.

Modalità di assegnazione del premio finanziario

Per ciascuna Regione è prevista una dotazione totale del premio teorico legato agli obiettivi di servizio – limitatamente ai tre temi acqua, rifiuti e servizi di cura all'infanzia e agli anziani - proporzionale alla chiave di riparto stabilita per l'allocazione delle risorse del Fondo Aree Sottoutilizzate 2007-2013destinate alle Regioni del Mezzogiorno. La dotazione totale del premio per l'obiettivo istruzione è ripartita tra le otto Regioni e il Ministero della Pubblica istruzione in proporzione alla quota percentuale della distribuzione delle risorse destinate alle Regioni del Mezzogiorno e al Ministero della Pubblica istruzione dal Fondo Aree Sottoutilizzate 2007-2013.

L'ammontare di risorse destinate al premio per gli obiettivi di servizio è di 3 miliardi di euro a valere sulle risorse del Fondo Aree Sottoutilizzate per il settennio 2007-2013. A ciascuno dei quattro obiettivi è collegato un peso finanziario equivalente (pari quindi a 750 milioni di euro). Il premio è distribuito in parti uguali agli indicatori all'interno dell'obiettivo istruzione e acqua; per l'obiettivo di aumentare i servizi di cura alla persona, metà del premio è allocato per il servizio di assistenza domiciliare integrata e metà per gli asili nido. Per l'obiettivo rifiuti, l'indicatore relativo al compostaggio ha un peso pari a un quarto del totale; il resto è diviso con peso uguale tra l'indicatore relativo alla discarica e quello relativo alla raccolta differenziata. Pertanto a ciascun indicatore corrisponde un ammontare certo di risorse finanziarie, illustrato nella Tavola 2.1 allegata.

Ciascuna Amministrazione può aggiudicarsi una parte della quota globale potenzialmente di propria pertinenza in proporzione al numero di indicatori soddisfatti e alla percentuale di risorse finanziarie corrispondenti. L'assegnazione di risorse complessive quindi è stabilita pro-quota per indicatore al conseguimento del target.

Modalità di assegnazione del premio al 2009 per le Regioni

La scadenza intermedia del 2009 attiva una parte del premio finanziario allocato alla Regione per indicatore. Detta assegnazione, che in ogni caso non è superiore al 50% del premio complessivo, è calcolata facendo riferimento alla distanza colmata tra il valore attuale (la baseline) e il target al 2013. Al fine di valorizzare l'impegno profuso dalle Regioni nelle fasi di avvio, il premio viene attribuito secondo la seguente formula: le risorse premiali sono calcolate moltiplicando per 1,5 la distanza percentuale colmata quando questa è inferiore o uguale al 25% dell'intera distanza da coprire; per riduzioni superiori al 25% e fino al limite del 50%, per ogni punto percentuale di riduzione è attribuito un ulteriore ammontare di risorse premiali pari allo 0,5% del totale. (Ad esempio se la distanza colmata al 2009 è pari al 20% la Regione riceverà una quota delle risorse premiali allocate per l'indicatore pari al 30%; se invece la distanza colmata è pari al 40%, la Regione riceverà il 45% delle risorse).
Nel caso di target non soddisfatti alla verifica intermedia le risorse premiali restano appostate alla medesima Amministrazione che potrà riceverle al raggiungimento del target previsto al 2013.
Per i due indicatori dell'obiettivo istruzione di fonte OCSE-PISA (S.02 e S.03), per i quali non sono disponibili al 2009 valori con dettaglio regionale, il premio sarà assegnato alle Regioni solo relativamente al conseguimento del target della verifica finale.
Le risorse premiali attribuite per il conseguimento degli obiettivi di servizio saranno vincolate alla programmazione del settore di competenza e potranno essere assegnate dalle amministrazioni regionali o dal Ministero della Pubblica istruzione agli enti erogatori dei servizi.

Modalità di assegnazione del premio al 2013 per le Regioni

Si prevede una clausola di flessibilità nell'ambito del meccanismo di assegnazione delle risorse premiali, applicabile al massimo a quattro indicatori, alla scadenza finale del 2013, per collegare il meccanismo incentivante allo "sforzo realizzato", definita di seguito. Qualora alla verifica finale del 2013 una Regione non abbia raggiunto il target ma abbia colmato non meno del 60% della distanza tra il valore di partenza (*baseline*) e il valore target, il meccanismo di verifica si considererà soddisfatto e la Regione avrà diritto alle risorse premiali allocate per tale indicatore. L'applicazione del meccanismo di flessibilità non può valere per tutti gli indicatori di uno specifico ambito: pertanto, almeno un indicatore all'interno di ciascuno degli obiettivi istruzione, servizi per l'infanzia e gli anziani, rifiuti e acqua deve essere pienamente conseguito per ottenere l'intera dotazione di risorse finanziarie.
La clausola di flessibilità per gli indicatori S.02 e S.03 relativi alle competenze degli studenti rispettivamente in lettura e matematica è la seguente: qualora alla verifica finale del 2013 la Regione abbia soddisfatto solamente il criterio relativo alla registrazionedi un tasso di crescita tra il 2009 e il 2013 maggiore del 70% del tasso di crescita del Mezzogiorno nello stesso periodo, la Regione avrebbe comunque diritto all'intero premio.

Qualora alla verifica finale del 2013 la Regione non abbia raggiunto il target per alcuni obiettivi (né rientri nella clausola di flessibilità), ma abbia attivato un sistema formale di premialità nei confronti degli enti erogatori o responsabili del servizio allora gli esiti positivi di tali meccanismi premiali regionali saranno sostenuti con l'attribuzione di risorse fino a un massimo del 50% delle risorse premiali destinabili alla Regione per ciascun indicatore coinvolto nel sistema premiale. La rispondenza dei meccanismi premiali regionali alle finalità degli obiettivi di servizio sarà oggetto di una verifica da parte del gruppo tecnico centrale di accompagnamento. Per esiti positivi si intendono i casi in cui gli enti erogatori o responsabili del servizio abbiano incrementato la propria performance, relativamente agli indicatori scelti per gli obiettivi di servizio, di un valore almeno pari alla distanza tra il valore attuale nella media regionale considerato come anno base e il valore target, ferma restando la possibilità delle Regioni di stabilire target più elevati. Il meccanismo sarà applicabile solo agli indicatori per i quali sia disponibile, o si renda disponibile, la disaggregazione dell'informazione statistica a livello opportuno di bacino di riferimento. Il premio sarà individuale (assegnato attraverso la Regione al singolo ente erogatore o responsabile) e tendenzialmente proporzionale alla popolazione/ bacino di utenza di riferimento servita.
Le eventuali risorse non assegnate per il mancato raggiungimento dei target al 2013 (eccedenze) costituiscono disponibilità finanziarie che potranno essere assegnate alle Amministrazioni che hanno conseguito tutti gli obiettivi di servizio. Di conseguenza una Amministrazione può ottenere risorse finanziarie più elevate della quota potenzialmente di propria pertinenza a inizio periodo.
Le risorse premiali attribuite per il conseguimento degli obiettivi di servizio saranno vincolate alla programmazione del settore di competenza e potranno essere assegnate dalle amministrazioni regionali o dal Ministero della Pubblica istruzione agli enti erogatori dei servizi.

Modalità di assegnazione del premio al Ministero della Pubblica istruzione

Il premio teorico allocato al Ministero della Pubblica istruzione (MPI) è diviso in parti uguali tra i tre indicatori dell'obiettivo istruzione.
Per l'indicatore S.01, alla scadenza intermedia del 2009, il Ministero della Pubblica istruzione riceve una quota del premio appostato per Regione pari alla percentuale della distanza che la Regione ha colmato tra il valore baseline e il target 2013. Alla scadenza finale del 2013 il Ministero ottiene una quota del proprio premio fissa e uguale per ogni Regione che abbia conseguito il premio, al netto delle risorse che il MPI ha acquisito alla scadenza del 2009.
Per gli indicatori S.02 e S.03 il Ministero, alla verifica intermedia del 2009, riceve una quota del premio allocata per indicatore pari alla percentuale di distanza colmata dal Mezzogiorno tra il valore baseline del 2003 e il valore del 2013. Alla scadenza finale del 2013 il Ministero ottiene una quota del proprio premio fissa e uguale per ogni Regione che abbia conseguito il premio ad essa assegnato, al netto delle risorse che il MPI ha già acquisito con la scadenza del 2009. Qualora una Regione abbia soddisfatto solo una delle due condizioni del target al 2013, e quindi abbia accesso a solo metà del proprio premio, anche il MPI avrà diritto solo alla metà del proprio premio.

Tavola 2.1 : Risorse premiali per indicatore e per Amministrazione (milioni di euro)

Amministrazioni	Obiettivi / indicatori											totale risorse premiali per Amm.ne
	istruzione			servizi di cura alla persona			rifiuti			acqua		
	S.01	S.02	S.03	S.04	S.05	S.06	S.07	S.08	S.09	S.10	S.11	
Abruzzo	10,86	10,86	10,86	8,87	8,87	17,74	13,30	13,30	8,87	17,74	17,74	**139,01**
Molise	6,06	6,06	6,06	4,95	4,95	9,89	7,43	7,43	4,95	9,89	9,89	**77,56**
Campania	52,16	52,16	52,16	42,60	42,60	85,20	63,90	63,90	42,60	85,20	85,20	**667,68**
Puglia	41,57	41,57	41,57	33,95	33,95	67,90	50,92	50,92	33,95	67,90	67,90	**532,10**
Basilicata	11,44	11,44	11,44	9,34	9,34	18,68	14,01	14,01	9,34	18,68	18,68	**146,40**
Calabria	23,74	23,74	23,74	19,39	19,39	38,78	29,08	29,08	19,39	38,78	38,78	**303,89**
Sicilia	54,80	54,80	54,80	44,76	44,76	89,52	67,14	67,14	44,76	89,52	89,52	**701,52**
Sardegna	28,95	28,95	28,95	23,64	23,64	47,29	35,47	35,47	23,64	47,29	47,29	**370,58**
Min. P. Istruzione	20,42	20,42	20,42	-	-	-	-	-	-	-	-	**61,26**
Totale risorse per indicatore	250,00	250,00	250,00	187,50	187,50	375,00	281,25	281,25	187,50	375,00	375,00	**3.000,00**
Totale risorse per obiettivo	750,00			750,00			750,00			750,00		**3.000,00**

07A10819

DELIBERAZIONE 11 dicembre 2007.

Aggiornamento della delibera CIPE n. 123/2002 recante «revisione delle linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni di gas-serra». (Deliberazione n. 135/2007).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 1° giugno 2002, n. 120 di «Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione-quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997»;

Vista la propria delibera n. 123 del 19 dicembre 2002 (*Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 22 marzo 2003) inerente la «Revisione delle linee-guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni di gas-serra»;

Vista la decisione 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ad un meccanismo per monitorare le emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e per attuare il Protocollo di Kyoto, che fissa per gli Stati membri l'obbligo di comunicare alla Commissione europea, ogni due anni a partire dal 15 marzo 2007, le informazioni sulle politiche e misure nazionali e sulle previsioni delle emissioni di gas-serra, citate dall'art. 3, comma 2, lettere *a)* e *b)* della medesima decisione;

Visto il Piano nazionale di assegnazione delle quote di CO_2 per il periodo 2008-2012, approvato il 18 dicembre 2006 dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con decreto DEC/RAS/1448/2006;

Viste le risposte fornite in data 20 febbraio 2007 dal Comitato nazionale per l'attuazione e gestione della direttiva 2003/8/CE alle domande integrative della Commissione europea del 30 gennaio 2007 relative al Piano nazionale di assegnazione delle quote CO_2 per il periodo 2008-2012;

Vista la decisione della Commissione europea del 15 maggio 2007 relativa al Piano nazionale di assegnazione delle quote di CO_2 per il periodo 2008-2012, notificato dall'Italia a norma della direttiva 2003/87/CE;

Vista la 4ª Comunicazione nazionale alla Convenzione-quadro sui cambiamenti climatici, sottoscritta in data 29 novembre 2007 dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e trasmessa al segretariato della Convenzione-quadro sui cambiamenti climatici e alla Commissione europea, la quale elenca una serie di misure di riduzione delle emissioni di gas-serra che non erano state incluse nella delibera n. 123/2002 e non risultano ancora adottate;

Visti i documenti predisposti dal segretariato della Convenzione-quadro sui cambiamenti climatici (FCCC/SB/INF.6, FCCC/SBI/2007/INF.6/Add.1 e FCCC/SBI/2007/INF.6/Add.2) ai fini della «review» dello stato delle Comunicazioni nazionali che sarà effettuata dalla Conferenza delle Parti che si riunisce a Bali dal 3 al 14 dicembre 2007;

Tenuto conto della procedura di infrazione n. 2007/2159 ex art. 226 Trattato CE avviata dalla Commis-

sione europea nei confronti dell'Italia per il mancato rispetto degli obblighi di comunicazione derivanti dalla decisione 280/2004/CE sopra citata;

Tenuto conto del «Rapporto sull'andamento delle emissioni di gas-serra, confronto con quanto previsto dallo scenario di riferimento e stime preliminari delle emissioni 2006», predisposto e distribuito al Comitato Tecnico Emissioni (CTE) nel corso della riunione del 29 novembre 2007, dall'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici (APAT) e contenente una quantificazione delle emissioni di gas-serra per l'anno base 1990, approvata dagli esperti del Segretariato della Convenzione-quadro sui cambiamenti climatici in sede di revisione del rapporto iniziale dell'Italia per il protocollo di Kyoto;

Ravvisata la necessità di rivedere il dato relativo alle emissioni di gas-serra nell'anno-base 1990, e le previsioni delle emissioni di gas-serra al 2010 alla base dello scenario di riferimento definito nella delibera 123/2002;

Ravvisata la necessità di tener conto delle limitazioni alle emissioni del settore energetico e industriale derivanti dal Piano nazionale d'assegnazione per il periodo 2008-2012 elaborato ai sensi dell'art. 8, comma 2 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, attualmente in fase di revisione sulla base della decisione della Commissione europea del 15 maggo 2007;

Considerato che, anche nell'ipotesi che fossero adottate tutte le misure fin qui individuate nella 4ª Comunicazione nazionale alla Convenzione-quadro sui cambiamenti climatici, la Tabella 5.28 del medesimo documento mette in evidenza che l'Italia non riuscirebbe a raggiungere il proprio obiettivo di riduzione delle emissioni di gas-serra nell'ambito del Protocollo di Kyoto;

Considerato che l'orientamento del Governo, preannunciato nelle risposte del Comitato nazionale per l'attuazione e gestione della direttiva 2003/87/CE alle domande integrative della Commissione europea del 30 gennaio 2007 relative al Piano nazionale di assegnazione delle quote di CO_2 per il periodo 2008-2012, limita l'utilizzo dei crediti dai meccanismi flessibili da parte dell'Italia a non più di 20 milioni di tonnellate di CO_2 equivalente, e che anche con l'uso di tali crediti l'Italia non riuscirebbe a garantire il raggiungimento dell'obiettivo di Kyoto;

Considerato che il raggiungimento di tale obiettivo comporta la necessità di una revisione della delibera n. 123/2002, al fine di garantire il rispetto di impegni formalmente sottoscritti dal nostro Paese;

Considerato che, contrariamente a quanto previsto, il processo di aggiornamento annuale della delibera n. 123/2002 non è stato mai portato a termine;

Considerato che il 1º gennaio 2008 avrà inizio il primo periodo di impegno (2008-2012) del Protocollo di Kyoto;

Considerato che, insieme ai Ministeri competenti, anche le regioni e gli enti locali dovranno dare il proprio apporto significativo al raggiungimento dell'obiettivo del Protocollo di Kyoto;

Vista la proposta del Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare;

Delibera:

1. Di modificare la delibera di questo Comitato n. 123 del 19 dicembre 2002 inerente la «Revisione» delle linee-giuda per le politiche e misure di riduzione delle emissioni di gas-serra», nella parte in cui individua le emissioni di gas-serra nell'anno-base 1990, già quantificate in 521,0 milioni di tonnellate di CO_2 equivalente, nel nuovo dato di 516,85 milioni di tonnellate di CO_2 equivalente.

2. Di modificare la medesima delibera n. 123/2002, nella parte in cui individua le emissioni di gas-serra nel 2010 secondo lo scenario di riferimento, già quantificate in 579,7 milioni di tonnellate di CO_2 equivalente, nel nuovo dato di 587,0 milioni di tonnellate di CO_2 equivalente.

3. Di avviare un più ampio processo di aggiornamento della delibera n. 123/2002 che dovrà concludersi entro il 31 marzo 2008:

3.1. tale aggiornamento, nella sua fase conclusiva, dovrà prevedere tutte le azioni e le misure necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione delle emissioni di gas-serra fissato per l'Italia nell'ambito del protocollo di Kyoto, nonché l'individuazione delle risorse finanziarie necessarie e la loro copertura;

3.2. tale aggiornamento, in linea di massima, non dovrà prevedere ulteriori impegni di riduzione per i settori soggetti all'emission trading;

3.3. le misure ulteriori dovranno essere individuate in via prioritaria nel settore dei trasporti (in particolare della gestione della mobilità in ambito urbano ed extraurbano), nel settore civile (con particolare attenzione all'edilizia scolastica), nel settore dell'agricoltura e nella promozione dell'ecoefficienza nei consumi industriali e civili (pubblici e privati).

4. Entro il 15 gennaio i Ministeri competenti, con il supporto delle regioni e degli Enti locali, dovranno fornire al Comitato tecnico emissioni (CTE) l'identificazione di tali misure e la quantificazione del loro contributo alla riduzione delle emissioni di gas-serra. Qualora, entro il suddetto termine, non fossero trasmesse al CTE misure sufficienti a garantire che l'Italia raggiunga l'obiettivo di riduzione delle emissioni di gas-serra fissato nell'ambito del Protocollo di Kyoto, sarà compito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti i Ministeri competenti, proporre allo stesso CTE gli interventi necessari a conseguire tale obiettivo.

Roma, 11 dicembre 2007

Il Presidente delegato: PRODI

p. *Il segretario del CIPE:* MARCUCCI

Registrata alla Corte dei conti il 13 dicembre 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 197

07A10881

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 14 dicembre 2007.

Accertamento del cambio delle valute estere per il mese di novembre 2007, ai sensi dell'articolo 110, comma 9, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

IL DIRETTORE CENTRALE
NORMATIVA E CONTENZIOSO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con il quale è stato approvato il testo unico delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 1 della legge 7 aprile 2003, n. 80, con il quale il Governo è stato delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la riforma del sistema fiscale statale;

Visto il decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, che, a norma dell'art. 4 della citata legge n. 80 del 2003, attua la riforma dell'imposizione sul reddito delle società e che, tra l'altro, rinumera gli articoli del testo unico precedentemente in vigore;

Visti gli articoli 56, comma 1 e 110, comma 9, dello stesso testo unico, con i quali è previsto che agli effetti delle norme dei Titoli I e II che vi fanno riferimento il cambio delle valute estere in ciascun mese è accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano dei cambi, con provvedimento dell'Agenzia delle entrate ;

Visto il decreto direttoriale n. 1/6385/UDG del 5 agosto 1997, con il quale il direttore centrale per gli affari giuridici e il contenzioso tributario è stato delegato all'adozione, per ciascun mese, dei decreti di accertamento del cambio delle valute estere;

Visto il decreto del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000 al foglio 278 con il quale sono state attivate a decorrere dal 1° gennaio 2001 le Agenzie fiscali;

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate ed in particolare l'art. 7, comma 1, che devolve ai direttori delle strutture di vertice centrale i poteri e le competenze, già attribuiti da norme di legge o di regolamento, ai direttori centrali del Dipartimento delle entrate;

Tenuto conto che il 31 dicembre 1998 sono stati resi noti i tassi fissi di conversione delle valute degli undici Paesi partecipanti all'Unione monetaria europea;

Sentito l'Ufficio italiano cambi;

Dispone:

Art. 1.

Agli effetti delle norme dei Titoli I e II del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344 che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dall'UIC sulla base di quotazioni di mercato e, per le sole valute evidenziate con l'asterisco rilevati contro Euro nell'ambito del SEBC e comunicati dalla Banca d'Italia, sono accertate per il mese di novembre 2007, come segue:

Medie mensili in Euro riferite al mese di Novembre 2007

Paese	Valuta	Codice ISO	Codice UIC	Quantità di valuta per 1 euro
AFGHANISTAN	Afghani	AFN	115	73,2688
ALBANIA	Lek	ALL	47	121,721
ALGERIA	Dinaro Algerino	DZD	106	97,8954
ANGOLA	Readjustado Kwanza	AOA	87	110,137
ANTIGUA E BARBUDA	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3,96458
ANTILLE OLANDESI	Fiorino Antille Olandesi	ANG	132	2,61369
ARABIA SAUDITA	Riyal Saudita	SAR	75	5,47583
ARGENTINA	Peso Argentina	ARS	216	4,60349
ARMENIA	Dram	AMD	246	465,318
ARUBA	Fiorino Aruba	AWG	211	2,62837
AUSTRALIA *	Dollaro Australiano	AUD	109	1,63732
AZERBAIGIAN	Manat Azerbaigian	AZN	271	1,24546
BAHAMAS	Dollaro Bahamas	BSD	135	1,46836
BAHRAIN	Dinaro Bahrain	BHD	136	0,553573
BANGLADESH	Taka	BDT	174	100,637
BARBADOS	Dollaro Barbados	BBD	195	2,93673
BELIZE	Dollaro Belize	BZD	152	2,87728
BENIN	Franco CFA	XOF	209	655,957
BERMUDA	Dollaro Bermuda	BMD	138	1,46836
BHUTAN	Ngultrum	BTN	180	57,9173
BIELORUSSIA	Rublo Bielorussia	BYR	263	3160,84
BOLIVIA	Boliviano	BOB	74	11,189
BOSNIA ERZEGOVINA	Marco Convertibile	BAM	240	1,9558
BOTSWANA	Pula	BWP	171	8,72137
BRASILE	Real	BRL	234	2,59313
BRUNEI DARUSSALAM	Dollaro Brunei	BND	139	2,12421
BULGARIA *	Lev Bulgaria	BGN	262	1,9558
BURKINA FASO	Franco CFA	XOF	209	655,957
BURUNDI	Franco Burundi	BIF	140	1669,02
CAMBOGIA	Riel Kampuchea	KHR	141	5898,05
CAMERUN	Franco CFA	XAF	43	655,957
CANADA *	Dollaro Canadese	CAD	12	1,41635
CAPO VERDE	Escudo Capo Verde	CVE	181	110,265
CAYMAN (Isole)	Dollaro Isole Cayman	KYD	205	1,20366
CECA (Repubblica) *	Corona Ceca	CZK	223	26,7325
CENTRAFRICANA (Repubblica)	Franco CFA	XAF	43	655,957
CIAD	Franco CFA	XAF	43	655,957
CILE	Peso Cileno	CLP	29	744,304
CINA (Repubblica Popolare di) *	Renminbi(Yuan)	CNY	144	10,8957
CIPRO *	Lira Cipriota	CYP	46	0,5842
COLOMBIA	Peso Colombiano	COP	40	3005,79
COMORE (Isole)	Franco Isole Comore	KMF	210	491,968
CONGO (Repubblica Democratica)	Franco Congolese	CDF	261	818,639
CONGO (Repubblica del)	Franco CFA	XAF	043	655,957
COREA DEL NORD	Won Nord	KPW	182	3,2304
COREA DEL SUD *	Won Sud	KRW	119	1348,46
COSTA D AVORIO	Franco CFA	XOF	209	655,957
COSTA RICA	Colon Costa Rica	CRC	77	755,949

Paese	Valuta	Codice ISO	Codice UIC	Quantità di valuta per 1 euro
CROAZIA *	Kuna	HRK	229	7,33652
CUBA	Peso Cubano	CUP	67	1,46836
DANIMARCA *	Corona Danese	DKK	7	7,45432
DOMINICA	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3,96458
DOMINICANA (Repubblica)	Peso Dominicano	DOP	116	49,0863
EGITTO	Lira Egiziana	EGP	70	8,09545
EL SALVADOR	Colon Salvadoregno	SVC	117	12,8482
EMIRATI ARABI UNITI	Dirham Emirati Arabi	AED	187	5,38914
ERITREA	Nakfa	ERN	243	22,0255
ESTONIA *	Corona Estonia	EEK	218	15,6466
ETIOPIA	Birr	ETB	68	13,3107
FALKLAND o MALVINE (Isole)	Sterlina Falkland	FKP	146	0,708959
FIJI	Dollaro Fiji	FJD	147	2,26145
FILIPPINE *	Peso Filippino	PHP	66	63,2714
FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE	DSP	XDR	188	0,925667
GABON	Franco CFA	XAF	43	655,957
GAMBIA	Dalasi	GMD	193	30,3434
GEORGIA	Lari	GEL	230	2,38126
GHANA	Cedi	GHC	111	13986,3
GHANA	Nuovo Cedi	GHS	276	1,39863
GIAMAICA	Dollaro Giamaicano	JMD	142	104,495
GIAPPONE *	Yen Giapponese	JPY	71	162,891
GIBILTERRA	Sterlina Gibilterra	GIP	44	0,708959
GIBUTI	Franco Gibuti	DJF	83	260,959
GIORDANIA	Dinaro Giordano	JOD	89	1,04107
GRENADA	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3,96458
GUATEMALA	Quetzal	GTQ	78	11,2224
GUINEA	Franco Guineano	GNF	129	6040,39
GUINEA BISSAU	Franco CFA	XOF	209	655,957
GUINEA EQUATORIALE	Franco CFA	XAF	43	655,957
GUYANA	Dollaro Guyana	GYD	149	299,805
HAITI	Gourde	HTG	151	53,0962
HONDURAS	Lempira	HNL	118	27,9033
HONG KONG (Cina) *	Dollaro Hong Kong	HKD	103	11,4211
INDIA	Rupia Indiana	INR	31	57,9173
INDONESIA *	Rupia Indonesiana	IDR	123	13608,9
IRAN	Rial Iraniano	IRR	57	13654,2
IRAQ	Dinaro Iracheno	IQD	93	1800,25
ISLANDA *	Corona Islanda	ISK	62	89,3441
ISRAELE	Shekel	ILS	203	5,74534
KAZAKISTAN	Tenge Kazakistan	KZT	231	177,237
KENYA	Scellino Keniota	KES	22	96,0633
KIRGHIZISTAN	Som	KGS	225	51,1457
KUWAIT	Dinaro Kuwait	KWD	102	0,404746
LAOS	Kip	LAK	154	14006,1
LESOTHO	Loti	LSL	172	9,85531
LETTONIA *	Lats	LVL	219	0,700514
LIBANO	Lira Libanese	LBP	32	2214,15
LIBERIA	Dollaro Liberia	LRD	155	90,3044
LIBIA	Dinaro Libico	LYD	69	1,79316
LITUANIA *	Litas	LTL	221	3,4528
MACAO	Pataca	MOP	156	11,758
MACEDONIA	Denar Macedonia	MKD	236	61,3274

Paese	Valuta	Codice ISO	Codice UIC	Quantità di valuta per 1 euro
MADAGASCAR	Ariary	MGA	268	2605,54
MALAWI	Kwacha Malawi	MWK	157	204,963
MALAYSIA *	Ringgit	MYR	55	4,9279
MALDIVE	Rufiyaa	MVR	158	18,7951
MALI	Franco CFA	XOF	209	655,957
MALTA *	Lira Maltese	MTL	33	0,4293
MAROCCO	Dirham Marocco	MAD	84	11,3583
MAURITANIA	Ouguiya	MRO	196	368,455
MAURITIUS	Rupia Mauritius	MUR	170	43,9913
MESSICO	Peso Messicano	MXN	222	15,9737
MOLDAVIA	Leu Moldavia	MDL	235	16,5829
MONGOLIA	Tugrik	MNT	160	1724,33
MOZAMBICO	Metical	MZN	272	36,6644
MYANMAR (Birmania)	Kyat	MMK	107	9,42689
NAMIBIA	Dollaro Namibia	NAD	252	9,85531
NEPAL	Rupia Nepalese	NPR	161	93,2217
NICARAGUA	Cordoba Oro	NIO	120	27,5904
NIGER	Franco CFA	XOF	209	655,957
NIGERIA	Naira	NGN	081	175,466
NORVEGIA *	Corona Norvegese	NOK	8	7,95191
NUOVA ZELANDA *	Dollaro Neozelandese	NZD	113	1,92306
OMAN	Rial Oman	OMR	184	0,564508
PAKISTAN	Rupia Pakistana	PKR	26	89,6212
PANAMA	Balboa	PAB	162	1,46836
PAPUA NUOVA GUINEA	Kina	PGK	190	4,15774
PARAGUAY	Guarani	PYG	101	6925,55
PERU	Nuevo Sol	PEN	201	4,40565
POLINESIA FRANCESE	Franco C.F.P.	XPF	105	119,332
POLONIA *	Zloty	PLN	237	3,65754
QATAR	Riyal Qatar	QAR	189	5,34022
REGNO UNITO *	Sterlina Gran Bretagna	GBP	2	0,708959
ROMANIA *	Leu	RON	270	3,47389
RUSSIA *	Rublo Russia	RUB	244	35,9174
RWANDA	Franco Ruanda	RWF	163	800,947
SALOMONE ISOLE	Dollaro Isole Salomone	SBD	206	11,252
SAMOA OCCIDENTALI	Tala	WST	164	3,7392
SANT ELENA	Sterlina S.Elena	SHP	207	0,708959
SAO TOME e PRINCIPE	Dobra	STD	191	20411,4
SENEGAL	Franco CFA	XOF	209	655,957
SERBIA	Dinaro Serbo	RSD	274	79,438
SEYCHELLES	Rupia Seychelles	SCR	185	11,7352
SIERRA LEONE	Leone	SLL	165	4379,59
SINGAPORE *	Dollaro Singapore	SGD	124	2,12421
SIRIA	Lira Siriana	SYP	36	75,0601
SLOVACCA (Repubblica) *	Corona slovacca	SKK	224	33,2325
SOMALIA	Scellino Somalo	SOS	65	2027,34
SRI LANKA	Rupia Sri Lanka	LKR	58	162,171
ST. LUCIA	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3,96458
ST. VINCENT E GRENADINES	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3,96458
ST.KITTIS E NEVIS	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3,96458
STATI UNITI *	Dollaro USA	USD	1	1,46836
SUD AFRICA *	Rand	ZAR	82	9,85531
SUDAN	Sterlina Sudanese	SDG	275	2,96608

Paese	Valuta	Codice ISO	Codice UIC	Quantità di valuta per 1 euro
SURINAME	Dollaro Suriname	SRD	266	4,03066
SVEZIA *	Corona Svedese	SEK	9	9,28886
SVIZZERA *	Franco Svizzero	CHF	3	1,64854
SWAZILAND	Lilangeni	SZL	173	9,85531
TAGIKISTAN	Somoni	TJS	264	5,0676
TAIWAN	Dollaro Taiwan	TWD	143	47,4747
TANZANIA	Scellino Tanzania	TZS	125	1681,64
THAILANDIA *	Baht	THB	73	46,1199
TOGO	Franco CFA	XOF	209	655,957
TONGA ISOLA	Pa Anga	TOP	167	2,75406
TRINIDAD e TOBAGO	Dollaro Trinidad e Tobago	TTD	166	9,23456
TUNISIA	Dinaro Tunisino	TND	80	1,79419
TURCHIA *	Lira Turca	TRY	267	1,74981
TURKMENISTAN	Manat Turkmenistan	TMM	228	7635,49
UCRAINA	Hryvnia	UAH	241	7,40378
UGANDA	Scellino Ugandese	UGX	126	2509,11
UNGHERIA *	Forint Ungherese	HUF	153	254,504
URUGUAY	Peso Uruguaiano	UYU	53	32,195
UZBEKISTAN	Sum Uzbekistan	UZS	232	1884,3
VANUATU	Vatu	VUV	208	137,355
VENEZUELA	Bolivar	VEB	35	3153,02
VIETNAM	Dong	VND	145	23585,9
YEMEN (Repubblica)	Rial	YER	122	292,131
ZAMBIA	Kwacha Zambia	ZMK	127	5529,3
ZIMBABWE	Dollaro Zimbabwe	ZWD	51	44050,9

*** N.B. Per le sole valute evidenziate con l'asterisco trattasi di medie calcolate sulla base dei cambi indicativi contro euro rilevati giornalmente nell'ambito del SEBC e comunicati dalla Banca d'Italia**

Art. 2.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 2007

Il direttore centrale: BUSA

07A10860

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Cobactan Iu»

Decreto n. 64 del 22 novembre 2007

Procedura decentrata n. DE/V/0114/001/DC.

Specialità medicinale per uso veterinario COBACTAN IU 900 mg sospensione intrauterina per bovine.

Titolare A.I.C.: Intervet international B.V. - Boxmeer (Olanda).

Rappresentata in Italia da: Intervet Italia S.r.l. con sede legale in Peschiera Borromeo (Milano) - via W. Tobagi n. 7 - codice fiscale n. 01148870155.

Produttore e responsabile rilascio lotti::

società Intervet International GmbH nello stabilimento sito in Feldstrasse 1 a - D-85716 Unterschleissheim (Germania);

società Intervet Jnternational B.V. nello stabilimento sito in P.O. Box 31 - 5830AA Boxmeer (Olanda).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

confezione da 1 siringa - A.I.C. n. 103822019;

confezione da 10 siringhe - A.I.C. n. 103822021.

Composizione: una siringa da 25 g contiene:

Principi attivi:

Cefquinome (sottoforma di cefquinome solfato) 900 mg;

Eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisiti agli atti.

Specie di destinazione: Bovine.

Indicazioni terapeutiche: trattamento *post-partum* delle metriti acute associate a *Escherichia* coli, *Arcanobacterium pyogenes* e Fusobacterium spp sensibili al cefquinome.

Validità: due anni.

Tempi di attesa:

Carni e visceri: cinque giorni;

Latte: quarantotto ore.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: efficacia immediata.

07A10751

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Galastop iniettabile»

Decreto n. 65 del 29 novembre 2007

Specialità medicinale per uso veterinario GALASTOP INIETTABILE, soluzione iniettabile per cani.

Titolare A.I.C.: Ceva vetem S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Agrate Brianza (Milano) - via Colleoni n. 15 - codice fiscale n. 09032600158.

Produttore e responsabile rilascio lotti: la società VETEM S.p.A. nello stabilimento sito in Porto Empedocle (AG) — Lungomare Pirandello, 8.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: Flacone da 8 ml - A.I.C.n 103741017.

Composizione: 1 ml di prodotto contiene:

Principi attivi: Cabergolina 15 μ

Eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: cani.

Indicazioni terapeutiche: Trattamento della pseudogravidanza e blocco della lattazione in cagne *postpartum*.

Tempi di attesa: non pertinente.

Validità:

trentasei mesi per il prodotto in confezionamento integro correttamente conservato.

ventotto giorni dopo il prelievo della prima dose.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A10750

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Depomicina»

Provvedimento n. 297 del 22 novembre 2007

Medicinale veterinario DEPOMICINA.

Confezioni:

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 100208014;

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 100208026.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. - Boxmeer (Olanda) rappresentata in Italia dalla Intervet Italia S.r.l. con sede e domicilio fiscale in Peschiera Borromeo (Milano), via Walter Tobagi 7 - codice fiscale n. 01148870155.

Oggetto del provvedimento: Variazione tipo II - Aggiunta nuovo sito produttivo prodotto finito.

Si autorizza l'aggiunta del seguente sito produttivo: Intervet Productions S.r.l. - Aprilia (Latina).

Si autorizza, inoltre, la validità dopo prima apertura del confezionamento primario a ventotto giorni.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni in commercio, relativamente alla validità dopo prima apertura, deve essere effettuato entro centottanta giorni.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A10748

Modificazioni dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Niccopir»

Provvedimento n. 298 del 26 novembre 2007

Specialità medicinale per uso veterinario NICCOPIR, nelle confezioni:

busta da 100 g - A.I.C.n. 103705012;

busta da 1 kg - A.I.C. n. 103705024;

sacco da 5 kg - A.I.C. n. 103705036.

Titolare A.I.C.: Intervet Productions S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Aprilia (Latina) - Via Nettunense km 20,300 - codice fiscale n. 02059910592.

Variazione tipo I: modifica sito rilascio lotti, incluso il controllo dei lotti.

È autorizzata la variazione tipo I della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto concernente l'aggiunta del sito produttivo Filozoo S.r.l. - via del Commercio nn. 28/30 - Carpi (Modena) responsabile del rilascio dei lotti del prodotto finito (compreso il controllo), oltre al sito attualmente autorizzato.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza posta in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Provvedimento n. 299 del 26 novembre 2007

Specialità medicinale per uso veterinario NICCOPIR, nelle confezioni:

Busta da 100 g - A.I.C. n. 103705012;

busta da 1 kg - A.I.C. n. 103705024;

sacco da 5 kg - A.I.C. n. 103705036.

Titolare A.I.C.: Intervet Productions S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Aprilia (Latina) - Via Nettunense km 20,300 - codice fiscale n. 02059910592.

Variazione tipo I: modifica sito di produzione per tutte le operazioni produttive ad eccezione rilascio lotti.

È autorizzata la variazione tipo I della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto concernente l'aggiunta del sito produttivo Filozoo S.r.l. - via del Commercio nn. 28/30 - Carpi (Modena) per tutte le operazioni produttive ad eccezione il rilascio lotti, oltre al sito attualmente autorizzato.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza posta in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A10749-07A10746

REGIONE LOMBARDIA

Nuove aliquote dell'addizionale regionale all'Irpef

Il Consiglio regionale della Lombardia nella seduta del 19 dicembre 2007 con legge del consiglio regionale n. 76, ha approvato le nuove aliquote dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche residenti in Lombardia con decorrenza dall'anno d'imposta 2008.

Di seguito si riportano i dati relativi:

a)		fino a euro 10.329,14	0,9%
b)	oltre euro 10.329,14	fino a euro 15.493,71	0,9%
c)	oltre euro 15.493,71	fino a euro 30.987,41	1,3%
d)	oltre euro 30.987,41	fino a euro 69.721,68	1,4%
e)	oltre euro 69.721,68		1,4%

07A10952

AUGUSTA IANNINI, *direttore* GABRIELE IUZZOLINO, *redattore*

(GU-2007-GU1-301) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA EGAFNET.IT	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LA LIBRERIA COMMISSIONARIA	Via S. Gregorietti, 6	091	6859904	6859904
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

— **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**

— **presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi,* prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.